

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

404^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1990

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Discussione:	
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO			
PRESIDENTE	3		«Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia» (2280)
DISEGNI DI LEGGE		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:	«Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva»:
Discussione e approvazione:			
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza» (2304) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):			
MURMURA (DC), relatore	4, 7	CORRENTI (PCI)	Pag. 12
FRANCHI (PCI)	5	DI LEMBO (DC), relatore	13
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	7	* CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	13
POSTAL (DC)	9	FILETTI (MSI-DN)	16
PONTONE (MSI-DN)	10	* SIGNORI (PSI)	17

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato» (2305) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 31
TANI (DC), relatore	19 e passim
FLORINO (MSI-DN)	19, 46, 71
VECCHI (PCI)	24 e passim
* TOTH (DC)	28 e passim
* CIOCIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	33, 38
* GIUGNI (PSI), relatore	38 e passim
* PATRIARCA (DC)	53
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	64
GUZZETTI (DC)	64, 74
SANESI (MSI-DN)	66, 75
PERUGINI (DC)	67
* ZITO (PSI)	68
ANTONIAZZI (PCI)	70, 75
CHIESURA (PCI)	76
MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.)	77

INTERPELLANZE**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	Pag. 78
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	77

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 19 GIUGNO 1990	78
--	-----------

ALLEGATO**PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Trasmissione di decreti di archiviazione ...	79
--	----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	79
Assegnazione	80
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	80

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	81, 82
----------------	--------

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Acquaviva, Alberti, Arfè, Bo, Bozzello Verole, Butini, Cuminetti, D'Amelio, De Vito, Diana, Evangelisti, Ferraguti, Ferrara Pietro, Giacometti, Grassi Bertazzi, Guizzi, Innamorato, Leone, Lipari, Mesoraca, Neri, Pavan, Pinna, Pizzol, Rezzonico, Saporito, Vercesi, Visconti, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Beorchia, Lombardi, Margheri, Rastrelli e Riz, ad Ottawa, ai lavori della 7^a Conferenza parlamentare e scientifica, promossa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dalla Camera dei Comuni canadese; Cappuzzo, negli Stati Uniti, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bisso e Ulianich, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981; Parisi, ad Ottawa e Stoccolma, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, sono tuttora in corso i lavori della 11^a Commissione permanente sul disegno di legge - al primo punto del nostro ordine del giorno - di conversione del decreto-legge n. 82 in materia di trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale per i dipendenti della società GEPI e per i lavoratori del Mezzogiorno.

Per assicurare un ordinato corso dei lavori, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere ora alla discussione del disegno di legge n. 2304, iscritto al secondo punto, sul personale della pubblica sicurezza e, successivamente, del disegno di legge n. 2280 (terzo punto all'ordine del giorno) sul Corpo degli agenti di custodia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza» (2304) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha concluso ieri nel pomeriggio i propri lavori ed è autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Il decreto-legge n. 81 del 21 aprile 1990 comporta una ulteriore breve proroga al divieto di iscrizione ai partiti politici dei soli appartenenti all'amministrazione della polizia di Stato. Ho detto «dei soli» perchè l'articolo 98 della Costituzione prevede altre categorie di pubblici dipendenti nei cui confronti la possibilità del divieto può essere stabilita con legge ordinaria.

La Commissione, che ha più volte esaminato questa materia dalla entrata in vigore della legge n. 121, cioè dall'aprile 1982, ha ritenuto di dover aderire, dopo aver riconosciuto la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, alla proposta modifica da parte della Camera dei deputati, nel senso che il termine originariamente stabilito a tempo indeterminato, e previsto nel decreto-legge presentato dal Governo, fosse ridotto e fissato alla data del 31 dicembre 1990.

Vi è certamente un leggero ottimismo nella determinazione di questo termine perchè, dal 1982, il Parlamento non è riuscito, anche in presenza di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare e governativa, a risolvere l'intera materia riguardante anche altre categorie, tra cui i magistrati, i diplomatici, gli appartenenti alle forze armate. Voglio qui ricordare che, su una proposta complessiva, nella trascorsa legislatura vi fu una netta opposizione del Consiglio superiore della magistratura per quanto riguardava la benemerita categoria dei magistrati.

Ora, la materia deve certamente trovare una soluzione che non può, ad avviso del relatore - che così ripete cose già dette in altre

occasioni - limitarsi al dato formale dell'iscrizione, ma che dovrebbe investire altri aspetti dell'impegno e della testimonianza di carattere partitico degli appartenenti alla polizia di Stato.

Con la legge n. 121 e con provvedimenti successivi abbiamo licenziato norme che costituiscono ora diritto vigente e che consentono la partecipazione alle competizioni elettorali amministrative e politiche degli appartenenti alla polizia di Stato. Riconosciamo inoltre la partecipazione di altre categorie (mi riferisco a colleghi anche qualificati come magistrati, come ufficiali) nelle Aule parlamentari e anche in quelle delle assemblee elettive degli enti locali, per cui il problema dovrebbe essere esaminato nella sua complessità con soluzioni non aventi il sapore dell'ipocrisia, ma la natura di norme vere, corrispondenti alle esigenze di partecipazione alla vita pubblica e anche di salvaguardia di alcuni principi di terzietà che debbono mantenere questa amministrazione e coloro che ne fanno parte.

Alla luce di queste considerazioni (e chiudo immediatamente perchè la frequenza di questo dibattito nelle Aule parlamentari e l'aridità della materia tolgono in realtà molto spazio alla discussione), noi dobbiamo impegnarci nella direzione di realizzare una norma che sia veramente applicativa del principio sancito in Costituzione, o attraverso la liberalizzazione o attraverso criteri ampi, seri e sereni che rispondano a principi validi e non a occasioni meramente provvisorie e contingenti.

Con queste considerazioni, riportandomi al voto di maggioranza espresso ieri pomeriggio dalla 1^a Commissione, raccomando all'Aula l'espressione di un voto favorevole sul testo così come emendato dalla Camera dei deputati, impegnandoci sin d'ora, per quanto di competenza, come Commissione, ad esaminare il problema di fondo nella sua interezza e nella sua globalità, non appena la Camera dei deputati avrà licenziato il testo che da parecchi anni è all'attenzione di quel ramo del Parlamento. *(Applausi dal centro e dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Murmura. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un'ennesima proroga del termine posto dalla legge di riforma della polizia, che prevede una provvisoria proibizione di iscrizione ai partiti politici per il personale della polizia di Stato.

L'articolo 114 della legge n. 121, proprio ora richiamata dal relatore, stabilisce che finchè non intervenga una disciplina generale, in attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione e comunque non oltre un anno, gli addetti alla polizia di Stato non possono iscriversi ai partiti politici.

È opportuno ricordare che questa norma fu introdotta a seguito di una discussione interessante e molto travagliata. In ogni caso, essa era transitoria e doveva rimanere tale. E invece sono trascorsi nove anni e i Governi che si sono via via succeduti non hanno voluto, non hanno saputo ancora onorare tale impegno. È un malvezzo, è un'antica storia di inadempienze; in soldoni, si può dire che è accaduto quello che

spesso accade in questo paese: e cioè, come tutte le cose temporanee e provvisorie, anche questa è destinata a diventare perenne.

Ora, la domanda che io mi pongo è questa: siamo alla fine della vicenda? Sarà davvero l'ultimo decreto? Io non credo. Anche l'anno scorso i rappresentanti del Governo assunsero impegni chiari e precettistici, assicurarono di risolvere il problema con legge ordinaria. Fino ad oggi, però, si è visto soltanto un disegno di legge di iniziativa parlamentare.

A questo punto chiedo: che fine hanno fatto gli altri progetti di legge su questa materia? Perché non è andato avanti il progetto, più volte richiamato in quest'Aula, a firma dell'onorevole Mammi? È colpa del Parlamento o non è vero piuttosto che è mancata la volontà politica dell'Esecutivo di affrontare il problema?

Si abbia il coraggio di riconoscere le proprie responsabilità, ne guadagneremo tutti in credibilità. Ma se le cose stanno così, perché mai dovremmo accedere alla proposta di prorogare ancora una volta un divieto?

Signor Presidente, nelle ultime competizioni elettorali abbiamo visto magistrati e non soltanto magistrati, ma anche capi di Stato maggiore che si sono candidati. Come si può allora continuare a porre la questione soltanto per gli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza?

La Costituzione - voi lo sapete - pone un solo divieto: l'appartenenza ad associazioni segrete. Ebbene, siamo al paradosso: alti funzionari dello Stato, militari che hanno fatto parte di associazioni segrete come la P2, che è risultata un coacervo di eversione, di delinquenza politica e comune, di loschi affari e di mafia, continuano a prestare servizio in posti decisivi, in gangli delicati dello Stato, mentre si pretende di imporre agli agenti di polizia il divieto di iscrizione ai partiti politici, i quali certamente non sono immuni da difetti, ma rappresentano, sia pure con limiti ed insufficienze gravi, le strutture portanti della vita democratica del nostro paese. Onorevoli colleghi! Non possiamo relegare una categoria di cittadini ai margini della vita, in una condizione di isolamento, in una zona neutra, in una specie di vuoto pneumatico, in omaggio a principi aprioristici ed astratti. L'agente di polizia non è un'astrazione umana, ma un uomo come tutti gli altri. E, come tale, ha le sue passioni, i suoi interessi, le sue opinioni. È assurdo quindi pensare che l'agente di polizia, per effetto di questo divieto, diventi un essere avulso dalla vita comune, destituito di ogni convincimento, insensibile agli impulsi della storia che si muove intorno a lui.

Ma insomma si teme davvero che la tessera di un partito possa condizionare l'imparzialità delle forze dell'ordine? È davvero questo atto formale una minaccia? O non è vero il contrario. E cioè, che proprio la sindacalizzazione e - perché no? - la politicizzazione di molti lavoratori di pubblica sicurezza hanno contribuito a spezzare il solido vincolo di fedeltà che per troppo tempo anche nel nostro paese ha legato la polizia agli interessi dominanti?

Le idee politiche di ciascun poliziotto non cambiano - lo sappiamo bene - se gli si impedisce di prendere una tessera e perciò non è questo il problema. L'esperienza dimostra che l'agente di polizia costretto ad

una forma di agnosticismo, è più esposto dell'agente il quale abbia fatto una pubblica professione di fede. Perchè il primo può valersi dell'apparente neutralità politica per far passare il suo proposito infedele, mentre l'altro, che ha fatto professione di fede politica, è legato, è condizionato da quella professione di fede. Alcuni atti vengono commessi perchè chi li compie spesso è garantito dalla sua condizione di neutralità politica. Se si è iscritti ad un partito, si avverte un senso di peritanza e di pudore a compiere certi gesti. Signori del Governo! In una Repubblica, fondata sulla libertà di opinione e sull'organizzazione dei partiti, è illogico e ridicolo imporre divieti come quello che oggi si continua a sostenere. Lasciate, quindi, alla discrezione degli uomini, che hanno un incarico e una missione nello Stato, di regolarsi secondo coscienza. E poi, quand'anche voi manteneste questa proibizione, a che cosa gioverebbe? A niente! Lasciamo la libertà all'individuo e soprattutto non facciamo eccezione per gli uomini della polizia. Ciò che importa è che i cittadini abbiano la coscienza di difendere la propria dignità personale, ma non obbligate nessuno a firmare dei giuramenti che poi puntualmente non vengono mantenuti.

Le forze di polizia dispongono di una grande forza morale, che deriva dai valori che esse rappresentano, valori che affondano le loro radici nelle migliori tradizioni democratiche del nostro paese. Ogni giorno danno prova di spirito di sacrificio, di dignità, di prestigio, di professionalità e di attaccamento al dovere. Le forze di polizia chiedono di partecipare alla vita democratica nello spirito del dettato costituzionale. A questa domanda non potete, signori, rispondere con la proroga del divieto di iscrizione. Alle forze di polizia bisogna dare fiducia nei fatti e non soltanto a parole, come è avvenuto fino ad oggi. È un dovere, al quale non potete più sottrarvi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, il senatore Franchi nel suo intervento, e con il suo solito garbo, ha evidenziato aspetti che sono stati ripetutamente sottolineati in questa Aula. Infatti, disgraziatamente o fortunatamente, quasi a cadenze annuali ci dobbiamo interessare di questa materia. Siccome dovrei ripetere le cose che ho già detto prima, per evitare al Parlamento anche questa umiliazione da parte mia, mi rimetto alla relazione introduttiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, farò soltanto alcune brevi osservazioni. Ritengo, infatti, che la relazione del senatore Murmura, che ringrazio per la chiarezza e la esaustività con cui ha esposto il problema al nostro esame, e soprattutto l'intervento del senatore Franchi meritino alcune brevi puntualizzazioni.

L'articolo 98 della Costituzione ha affermato un principio che ritengo sia molto importante: con legge possono essere poste limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Questa norma della nostra Costituzione per la verità è stata attuata solo parzialmente per quanto attiene gli operatori delle forze dell'ordine. Infatti, il Parlamento con la legge n. 121 del 1981 ha stabilito il criterio secondo cui fino a quando non intervenga una disciplina più generale della materia, di cui al terzo comma dell'articolo 98 (il Parlamento ha inteso evidentemente prospettare l'ipotesi di estendere il divieto di iscrizione ai partiti politici anche ai magistrati, ai rappresentanti consolari, ai militari in servizio attivo), gli appartenenti alle forze di polizia non possono iscriversi ai partiti politici. Quindi, è una norma che il Parlamento si è dato legislativamente e alla quale il Governo deve evidentemente attenersi. È vero che si sono succedute otto proroghe in questo frattempo; alla Camera dei deputati vi è un disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Mammi, n. 2851, e nel frattempo è stato presentato un disegno di legge di iniziativa del Governo, n. 3803, che, unificato al precedente, ha avuto l'approvazione della 1^a Commissione in sede referente il 22 novembre 1989. Il Governo attende che il disegno di legge venga portato all'esame e, si augura, alla approvazione dell'Aula della Camera dei deputati per poi passare al Senato e diventare legge definitiva.

Per questo nel decreto-legge in esame, allorchè il Governo ha parlato della proroga fino all'approvazione di una organica legge in materia, non vi era alcun intendimento di carattere dilatorio, ma solo quello di prendere atto della discussione e di una approvazione in sede di Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati e un auspicio implicito che Camera e Senato approvassero in breve tempo la norma che applica il terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

Certo, senatore Franchi, siamo i primi ad apprezzare il valore e lo spirito di dedizione e di sacrificio al servizio delle forze dell'ordine, siamo d'accordo con lei nel ritenere che certo l'agente di polizia non è avulso dalla vita di ogni giorno, dalla storia e dalla cronaca del nostro tempo. Con il divieto di iscrizione ai partiti non è che l'agente sia esposto ad una sorta di agnosticismo; tutt'altro: egli partecipa e attraverso il divieto che il Parlamento ha imposto dà una maggiore garanzia di imparzialità nella sua azione perchè la sindacalizzazione è certamente un aspetto rilevante del problema, ma la politicizzazione non vi è dubbio che rappresenti un aspetto certamente più incisivo.

Ecco le ragioni per cui il Governo si permette di insistere nell'approvazione di questo decreto-legge e per primo auspica che il termine fissato dalla Camera dei deputati del 31 dicembre 1990 non possa essere ulteriormente reiterato e che nel frattempo il Parlamento abbia approvato una organica legge in materia. (*Applausi dal relatore Murmura*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81:

All'articolo 1, comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1990».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

POSTAL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSTAL. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò per pochi minuti per motivare e dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana a questo provvedimento. Il Senato ha in questo momento al suo esame due provvedimenti che riguardano gli appartenenti alla polizia di Stato e più in generale alle forze dell'ordine. Questo è un piccolo provvedimento, mentre uno di più larga portata, in questo momento all'esame della 1^a Commissione affari costituzionali, è

molto importante e atteso da tutto il personale della polizia di Stato e delle forze di polizia e determina la copertura finanziaria del contratto delle forze di polizia stesse.

Sul provvedimento in esame, con qualche riserva e con lo spirito che è stato riportato chiaramente dal relatore, possiamo apprestarci a dare voto favorevole, valutando positivamente il fatto che la Camera ha modificato il testo originario del Governo perchè obiettivamente, se il testo originario fosse stato approvato dalla Camera dei deputati, avremmo certamente introdotto una sorta di disparità di trattamento tra le categorie previste dal terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

Questo provvedimento prevede una ulteriore proroga del termine fino al 31 dicembre 1990. Alla Camera dei deputati il 22 novembre 1989 era stato approvato un testo unificato che regola in maniera organica la materia prevista dall'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, quindi con riferimento non solo agli appartenenti alla polizia di Stato ma anche alle altre categorie (magistrati, militari di carriera e in servizio, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero). È chiaramente da auspicare che ci si trovi obiettivamente di fronte all'ultima proroga; è da auspicare che la Camera possa finalmente regolamentare questa materia.

Entrando nel merito, senza drammatizzare le situazioni, credo si possa ritenere che esistono ragioni di opportunità per prevedere questo limite di iscrizione ai partiti politici per una serie di categorie. Sappiamo bene che vi sono questioni legate alla definizione di norme giuridiche e questioni legate in maniera più specifica ai comportamenti concreti. Ciò che è bene comunque garantire è, per quanto possibile, l'imparzialità delle funzioni e dell'amministrazione pubblica. Per questo la Democrazia Cristiana, anche in sede di discussione del provvedimento organico alla 1^a Commissione della Camera dei deputati, aveva espresso un orientamento positivo circa l'opportunità o la necessità di determinare con legge questo divieto.

Detto questo, signor Presidente, concludo affermando che chiaramente le forze di polizia si aspettano ben altro dal Parlamento e quindi, se devo esprimere in questa sede un auspicio, esprimo quello che questo ramo del Parlamento approvi in tempi molto rapidi l'altro provvedimento cui ho fatto cenno poco fa e che certamente incide in maniera molto più consistente e forte sulla situazione complessiva e sull'atteggiamento complessivo delle forze di polizia, in un momento nel quale queste sono chiamate a grandi impegni, posto che proprio in questi giorni assistiamo a vicende e a fenomeni che chiamano in causa permanentemente i funzionari e in genere tutti gli appartenenti alle forze di polizia. (*Applausi dal centro*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame presenta un vizio di origine in quanto già dal 1981 avrebbe dovuto essere regolamentata la materia relativa all'attuazione dell'articolo 98 della Costituzione. Questo, purtroppo, non è stato mai fatto e i

decreti-legge sono stati reiterati l'uno dopo l'altro, anno dopo anno. Finalmente siamo arrivati – sembrerebbe – alla fine. Come già dicevo, però, il secondo punto di difetto di questo decreto-legge e della mancanza di volontà da parte della maggioranza va ricercato nella stesura iniziale del decreto-legge, laddove si diceva che il termine era ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione. Sembrava – almeno queste erano le intenzioni – che si dovesse prorogare il termine per chissà quanto tempo. Tenendo presente che nel novembre del 1989 è iniziata la discussione del disegno organico per la regolamentazione della materia, che fino a questo momento non è stato ancora portato in Aula – e sono ormai trascorsi circa 7-8 mesi – appare evidente la volontà da parte del Governo di protrarre il termine chissà per quanto tempo. Bene ha fatto la Camera dei deputati a porre un termine ultimativo, quello del 31 dicembre 1990.

Sarà rispettata tale data? Io mi auguro di sì e faccio appello a tutti i Gruppi parlamentari affinché si adoperino perchè alla Camera dei deputati venga portato in Aula ed approvato, nel più breve tempo possibile, il disegno di legge che regola organicamente l'intera materia.

D'altra parte, la non iscrizione degli agenti di pubblica sicurezza ai partiti politici non altera le loro idee od il loro credo politico e, in ogni caso, penso che nessuno voglia manipolare i sentimenti degli agenti della polizia di Stato. Va tenuto presente però che gli agenti di pubblica sicurezza ogni giorno dedicano la loro vita al mantenimento dell'ordine pubblico e la mettono al servizio dei cittadini; essi si adoperano, più di qualsiasi altro organo dello Stato, per conservare i valori della libertà dei cittadini italiani e pertanto debbono rimanere una garanzia di imparzialità. Infatti, almeno nella forma, che poi deve corrispondere alla sostanza, gli agenti che sono addetti all'ordine pubblico devono fornire al cittadino tale garanzia o tale speranza.

Nella speranza che nel più breve tempo possibile sia varata la normativa organica relativa a tutti coloro che appartengono alle categorie richiamate dal terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, esprimo quindi il voto favorevole all'MSI-DN al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia» (2280)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Correnti. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il merito di questo decreto non pare particolarmente allarmante; i termini con i quali è proposta la sua conversione lo sono, invece, senz'altro. Non so se ho fatto correttamente i conti, ma credo che questa sia l'ottava volta che viene reiterato un decreto di tale natura, un provvedimento cioè che intende portare la conferma in servizio attivo degli agenti di custodia da 55 a 58 anni.

Tale reiterazione è francamente sconcertante ove si consideri - ed uso le parole dello stesso relatore - la persistente e non agevolmente contrastabile carenza dei ruoli organici del Corpo degli agenti di custodia. Vi è una situazione a dir poco di disagio degli appartenenti a questa categoria di dipendenti dello Stato, che non credo filtri - forse volutamente - adeguamente all'esterno, ma che gli addetti ai lavori conoscono assai bene. Gli agenti di custodia infatti da tempo reclamano un loro *status* che lo Stato inspiegabilmente ritarda a riconoscere. Stando così le cose, è chiaro poi che la conseguenza è quella di non riuscire a reclutare agenti di custodia nella misura necessaria per cui, a distanza di anni, esattamente dal 1976 - sono 14 anni - subiamo questa endemica carenza strutturale.

È assolutamente urgente, dunque, varare una riforma della disciplina complessiva dello *status* giuridico degli agenti di custodia, altrimenti - e spero di essere cattivo profeta - ci troveremo di fronte ad un altro decreto da convertire. Questo dobbiamo saperlo tutti molto bene. Non ci pare, quindi, sede impropria osservare qui che soltanto questo strumento di carattere organico generale varrà a risolvere tale materia.

Rispetto alla conversione del decreto anticipo il nostro voto negativo perchè questi palliativi possono avere durata brevissima, possono essere concepiti se contenuti nel tempo: reiterati per tutto questo periodo di tempo - 14 anni - diventano assolutamente incomprensibili.

Questa categoria merita attenzione; la situazione nelle carceri è sempre a rischio e se non la affrontiamo con operatori «tranquilli», cioè sistemati in una decorosa carriera, rischiamo che la situazione nelle carceri diventi esplosiva.

Colgo l'occasione, con il consenso del Presidente, per una breve notazione in ordine all'emendamento presentato dal relatore in modo da non ritornare in seguito sull'argomento. Nessuna eccezione di merito: ci pare una sede vagamente impropria quella attuale - laddove proroghiamo l'età degli agenti di custodia - per stabilire che possono giocare a calcio con una loro squadra attrezzata. Insomma, è una collocazione quanto meno «birichina» e non ci sdegna più di tanto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche elemento alla discussione. Il problema non è certo semplice. Il Governo, così come dico nella relazione, ha presentato una analoga iniziativa attraverso un disegno di legge ordinaria volto all'aumento dei limiti di età. L'aumento a 58 anni era previsto ed è previsto in tutti i disegni di riforma del corpo degli agenti di custodia. Questa riforma, che non è che non sia stata realizzata per volontà perversa del Governo o della maggioranza, ha incontrato oggettive difficoltà nel corpo stesso degli agenti di custodia (si veda, per esempio, il problema sollevato dai direttori delle carceri che non tollerano il passaggio alla carriera civile degli ufficiali del corpo degli agenti di custodia).

Sono problemi da risolvere e che debbono essere risolti, ma certamente non in contrasto con il personale delle carceri.

Signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare il mio emendamento, che è molto semplice. Il corpo degli agenti di custodia ha una squadra di calcio che è stata promossa in serie C2. La legge dice che per partecipare al campionato di C2 bisogna appartenere a società di capitali, cioè o a società a responsabilità limitata, o a società per azioni. Il corpo degli agenti di custodia non può essere una società e d'altra parte gli agenti di custodia non possono essere professionisti.

È un problema avvertito dagli agenti stessi e che si pone con urgenza, perchè a breve scadono i termini per l'iscrizione al campionato di C2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, richiamandosi a quanto già detto dal relatore, deve sottolineare che la reiterazione del decreto di proroga dei termini di collocamento a riposo si è resa necessaria non per mancanza di volontà di trovare nei termini normali la soluzione al problema (cioè di definire in via definitiva i limiti maggiori di pensionamento) ma per il fatto che questo problema è sempre stato agganciato alla riforma del corpo degli agenti di custodia. Varie vicissitudini (la decadenza per la fine anticipata della scorsa legislatura, ad esempio) e diverse ragioni che hanno ritardato l'applicazione di questo provvedimento non hanno consentito di risolvere anche la questione della determinazione in via normale e generale dei limiti di età. Certamente questi ultimi dovranno essere

portati, nel momento in cui si smilitarizza il corpo, adeguandolo ad altre strutture, come le forze di polizia, ai livelli previsti dalla norma vigente che riguarda gli altri corpi civili e di polizia, cioè a 58 anni.

Rispetto alle preoccupazioni espresse dal senatore Correnti, questa è l'ultima proroga, perchè credo che nessuno di noi possa pensare che la riforma del corpo degli agenti di custodia questa volta non vada in porto. La Camera la sta esaminando in prima lettura, c'è un comitato ristretto che sta lavorando con impegno e sollecitudine. Tutti dobbiamo augurarci che tale riforma raggiunga in tempi brevi finalmente il traguardo.

Voglio aggiungere altre due considerazioni. È stata sottolineata dal senatore Correnti la situazione di difficoltà e disagio: non abbiamo soltanto bisogno di incrementare, come previsto dalla riforma, l'organico degli agenti di custodia, ma siamo in una situazione di sottorganico, derivante anche dalla difficoltà di ottenere in tempo, rispetto alle esigenze, i cosiddetti arruolamenti fatti attraverso corsi e non soltanto attraverso una selezione delle attitudini fisiche o in base alle norme regolamentari. Oggi si arruolano i nuovi agenti attraverso i corsi di formazione.

Siamo poi impegnati ad attuare una nuova scuola di formazione, perchè soltanto così si potrà incrementare la capacità di arruolamento rispetto alle possibilità attuali. Per queste ragioni, a chi come il senatore Correnti ha espresso contrarietà al decreto, il Governo deve fare sollecitazione perchè sia consentita l'approvazione di questa proroga.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore, il senatore Correnti lo ha definito «birichino»: certamente è un po' anomalo rispetto alla materia che trattiamo. D'altra parte si tratta di una conquista sportiva unica tra i corpi di polizia.

PRESIDENTE. C'è una soluzione diversa che tra poco proporrò.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non può non tener conto della vittoria sportiva che questa squadra ha realizzato e della delusione che si avrebbe se non fosse consentita la continuazione dell'attività nella nuova categoria meritata sul campo e che questi agenti vogliono continuare a meritarsi con soddisfazione e impegno, in una disciplina che dà lustro al corpo degli agenti di custodia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227, è differito di due anni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Art.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis - 1. Le associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e che si ispirano al principio del dilettantismo, possono svolgere attività sportiva nell'ambito dei campionati di qualunque serie organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, in deroga alle disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91, ed alle norme federali, in quanto incompatibili con la qualità di pubblici dipendenti rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A tali associazioni non si applicano le disposizioni che fanno obbligo alle società sportive di costituirsi in determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente delle prestazioni di calciatori professionisti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle federali non incompatibili con la qualità di pubblico dipendente degli atleti con esse tesserati e con l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti di custodia.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

4. Il rapporto degli atleti con le associazioni suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.

1.0.1

IL RELATORE

Questo emendamento è stato già illustrato dal relatore e su di esso si è espresso favorevolmente il Governo in sede di replica.

Se il proponente è d'accordo, l'emendamento, anziché al testo del decreto, andrebbe più elegantemente apportato al testo del disegno di legge, nel senso dell'inserimento di un articolo aggiuntivo al disegno di legge stesso.

Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito.
Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il nuovo decreto-legge emesso *in extremis*, proprio nella stessa data di scadenza della validità di altro precedente provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza, costituisce la prova provata degli abissali e deprecabili ritardi che frequentemente nel nostro paese caratterizzano la formazione delle leggi.

Le indecisioni ed i contrasti negli *interna corpora* del Governo, i ribaltamenti dall'uno all'altro ramo del Parlamento, e, non raramente, le soste a volte pluriannuali delle proposte o dei disegni di legge davanti le Commissioni competenti spesso sono stati e sono ostativi alla traduzione in legge nel corso di una o più legislature, ormai destinate per prassi allo scioglimento anticipato.

Da tempo, da moltissimo tempo, oseremmo dire dallo stesso momento in cui è entrata in vigore la carente legge-base 18 febbraio 1963, n. 173, è stata avvertita l'indilazionabile necessità di una riforma organica del Corpo degli agenti di custodia, di una disciplina tale da assicurare un assetto giusto, equilibrato, congruamente funzionante e rispondente alle esigenze e alla professionalità del personale penitenziario, nonchè all'assolvimento dei delicati e gravosissimi compiti a questo affidati.

È indubbio che nel corso di quest'ultimo trentennio ed, in atto, con maggiore intensità, come fondamente puntualizza il senatore Di Lembo nella sintetica ed apprezzabile relazione da lui apprestata al disegno di legge di conversione che ci accingiamo a votare, le competenze ed i compiti affidati al Corpo degli agenti di custodia hanno subito un notevole ampliamento, in dipendenza dell'applicazione progressiva della riforma penitenziaria e dell'accresciuta necessità di adeguare gli

organici in relazione all'apertura di nuovi istituti di prevenzione e pena dovuta all'aumento sempre più preoccupante della popolazione carceraria.

La riforma del Corpo degli agenti di custodia è da tempo divenuta imprescindibile ed indilazionabile; tuttora, però, essa permane *in fieri*. È auspicabile che venga alla luce nel corso di questa legislatura, per la quale peraltro si avvertono proponimenti e minacce di anticipata estinzione, provenienti anche dall'estremo oriente, in atto *brevi tempore* accantonati nel corso dei mondiali di calcio per essere ripresi appena questi, nella prima decade del prossimo mese di luglio, saranno conclusi.

Nel frattempo occorre adottare i necessitati rimedi e, come suole avvenire in tali casi, la medicina da propinare è la proroga della validità di quegli accorgimenti di ordine contingente ritenuti idonei a curare provvisoriamente il malanno per assicurarne il mantenimento in vita, anche se tribolato.

Nella nostra ipotesi, l'ancora di salvataggio è la proroga delle molteplici precedenti proroghe, per un ulteriore termine di due anni, della norma che statuisce la elevazione al cinquantottesimo anno del limite di età per il collocamento in congedo di sottufficiali e militari di truppa degli agenti di custodia; ciò che consentirà di utilizzare il protrarsi del servizio di 175 unità.

Non si tratta certamente di un provvedimento di ampia portata, atteso che l'organico degli agenti di custodia esige un forte potenziamento quantitativo ed una professionalità sempre più adeguata alla particolare rilevanza dei compiti affidati ad un personale che non può non distinguersi per particolari doti di capacità e di sicuro affidamento.

Tuttavia bisogna prendere atto che l'esperimento del trattenimento in servizio del personale prossimo al congedo fino al cinquantottesimo anno di età, adottato sin dal 1976, ha dato risultati estremamente positivi, sicchè non vi è ragione alcuna per la quale non si debba concedere una ulteriore dilazione alla vigenza del rimedio straordinario, che ben può divenire regola in sede della non più procrastinabile riforma organica del Corpo degli agenti di custodia.

Per queste ragioni brevissimamente esposte, annuncio il voto favorevole della mia parte politica e parlamentare alla conversione in legge del decreto-legge n. 118 del 18 maggio 1990, con l'auspicio che questo sia l'ultimo *in subiecta materia*. (*Applausi dalla destra*).

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole al provvedimento al nostro esame del Gruppo del Partito socialista italiano.

È stato detto, ce lo siamo detto tante volte, che è indispensabile, anche in questo settore, nell'ampio settore della giustizia, andare il più speditamente possibile verso la riforma organica del Corpo degli agenti di custodia. Abbiamo fatto questa affermazione, si è documentata questa

necessità e si è fatta anche una casistica al riguardo: non voglio dunque ripetere cose che già sono state dette quest'oggi in Aula. Certo è che questo provvedimento – pur non sopravvalutandone la rilevanza e la portata – si muove in direzione della riforma organica del Corpo degli agenti di custodia: per questo motivo di carattere sostanziale, il provvedimento merita l'approvazione del Senato o quantomeno dei senatori del Gruppo socialista.

L'esigenza dell'elevazione del limite di età degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è il portato naturale di una situazione obiettiva che è stata già illustrata da altri e che è stata ribadita con chiarezza anche dal senatore Castiglione, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

I problemi insorti in merito alla squadra di calcio degli agenti di custodia hanno certamente una loro fondatezza. La necessità di un rilancio del Corpo degli agenti di custodia e di un sostegno a quelle attività che possano dar loro qualche soddisfazione ci deve spingere a ricercare i modi per far sì che questa squadra di calcio possa proseguire la propria attività, avendo un'importanza non solo a livello sportivo ma anche morale.

Concludendo, ribadisco il voto favorevole dei senatori del Partito socialista italiano. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1, reca il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva».

È approvato.

Suspendo la seduta fino alle ore 11,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 11,30*).

Presidenza del vice presidente LAMA

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato» (2305) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24

aprile 1990, n. 82, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha da poco concluso i propri lavori, pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, di cui si chiede la conversione, reca una serie di norme allo scopo di prorogare l'applicazione dei trattamenti sociali scaduti il 31 dicembre 1988 in materia di integrazione salariale, di disoccupazione e di pensionamento anticipato, per evitare soluzioni di continuità tra la disciplina vigente e la riforma in corso di approvazione da parte della Camera dei deputati. Sarò rapidissimo, mettendo solo in risalto i punti salienti del provvedimento, che elenco di seguito. Primo: proroga dei termini dell'articolo 7 della legge n. 86 del 1988, relativo alle modalità dei trattamenti di disoccupazione; secondo: proroga dei termini del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da società costituite dalla GEPI; terzo: proroga dei termini per il pensionamento anticipato; quarto: interventi in materia previdenziale per i cittadini rimpatriati dalla Libia; quinto: moltissime proroghe di termine di natura varia; sesto: articolo 7-*bis* sulla maternità delle lavoratrici dipendenti da aziende di telefonia.

Il provvedimento appare piuttosto complesso e controverso. Il parere del relatore dovrebbe essere, in conformità a quello del Governo, di respingere tutti gli emendamenti per accelerare l'approvazione del provvedimento, ma purtroppo in taluni punti alcune carenze macroscopiche hanno messo in risalto e in rilievo l'opportunità - talora quasi all'unanimità della Commissione - di apportare alcune correzioni attraverso emendamenti particolari, sui quali ci si potrà soffermare in modo particolareggiato nel corso della discussione. Su alcuni di tali emendamenti il parere del relatore è di rimettersi all'Assemblea, soprattutto nel caso di quegli emendamenti che hanno già trovato il quasi unanime consenso della Commissione.

Con ciò, signor Presidente, ritengo di aver concluso, anche perchè questo provvedimento d'urgenza non richiede una lunghissima relazione introduttiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Florino. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del disegno di legge al nostro esame mi sembra opportuno ricordare il parere su tale provvedimento espresso dalla Commissione bilancio, nel quale si dice testualmente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere contrario per mancanza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 4, comma 7, limitatamente al secondo periodo», che riguarda la siderurgia privata.

Questa nota della Commissione bilancio obbliga il Senato a tenerne conto, anche perchè potrebbe essere oggetto di una eventuale opposizione da parte del Capo dello Stato e quindi di mancata approvazione del provvedimento. Inoltre, nell'articolato parere trasmesso dalla Commissione bilancio vengono segnalate ulteriori mancanze di copertura finanziaria per quanto riguarda altri settori inclusi in questo provvedimento.

Ritengo sia opportuno parlare del provvedimento al nostro esame, che non tratta i problemi che abbiamo in passato esposto come forze di opposizione. Mi è sembrato opportuno ricercare alcuni precedenti, riguardare la nostra posizione e ho riconosciuto che sul provvedimento vi era una posizione favorevole perchè questo era articolato nelle sue varie parti esclusivamente per il problema che andava a trattare, quello del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.A. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché del pensionamento anticipato.

Oggi noi ci troviamo invece di fronte un provvedimento obeso, che scoppia per l'inserimento in esso di articoli che non hanno nulla a che vedere con il problema specifico. Oltretutto, si tratta di un disegno di legge disorganico, che non affronta i problemi, di grande rilevanza sociale, dei lavoratori della GEPI, quali quelli della mobilità, della cassa integrazione e del prepensionamento. Allo stato attuale, infatti in questo decreto non esiste un diritto chiaro dei lavoratori di usufruire di tali strumenti.

D'altra parte, è evidente che la GEPI ha, sino ad oggi, fallito il proprio compito, non riuscendo, nella sostanza, a risanare le imprese, nè ad allocare diversamente il personale da esse dipendente. E la stessa nota di pessimismo, che traspare dalle mie parole, si evince chiaramente anche da quanto il Governo tenta di fare per chiudere, o quanto meno tamponare, la falla di interventi che, il più delle volte, sono discrezionali, non mirano a sanare le aziende, nè a riconvertire il settore che, sino ad oggi, ha un carico di oltre 20.000 lavoratori in cassa integrazione, con altre aziende escluse e stante la crisi che in questo momento attanaglia la cantieristica ed altri comparti industriali. Voglio ricordare ai colleghi senatori e al Sottosegretario la crisi in cui versano l'«Italsider», la «Sebn cantieristica navale» di Napoli, la «Mecfond» e tante altre aziende.

Ho già detto in Commissione che esiste un documento del Governo sulle linee di politica economica a medio termine. Ebbene, tale documento politico potrebbe fornire una risposta al fallimento della GEPI e a quanto essa non è riuscita a fare nell'arco degli anni per riconvertire le aziende in crisi, per ricondurle nell'ordinarietà e per consentire il reimpiego dei lavoratori da esse dipendenti. Tutto ciò – diciamo celso chiaramente – non è avvenuto; vi sono lavoratori in cassa integrazione da 15, 16 e perfino 18 anni, che la stessa mobilità non ha consentito di reimpiegare. Vi sono industrie e determinati imprenditori che giocano sulla cassa integrazione, guadagnando notevolmente con altre commesse in altri settori e in altre zone del paese e relegando nel cantuccio le imprese che non soddisfano, avanzando però la pretesa – quasi sempre corrisposta dal Governo – di cassa integrazione e di sostegno a questo tipo di industria fallimentare.

Il Governo, nel documento cui ho fatto riferimento poc'anzi, riferisce che: «In linea di principio, non si tratta di accrescere i trasferimenti alle imprese, ma di finalizzarne meglio l'utilizzo al perseguimento delle finalità generali sopra indicate, eliminando le erogazioni poco adatte ad incidere sulle scelte gestionali - quindi un passo a ritroso, sulla base di quanto ho affermato poco fa - di carattere puramente erogatorio. Si eviterà però che la riduzione della spesa pubblica avvenga a danno dei trasferimenti in alcune aree strategiche del sistema produttivo, con influenze negative sulle prospettive di crescita di lungo periodo. Infine, si eviterà di imporre al sistema vincoli ed oneri, che ne limitino e rallentino la crescita».

A tale scopo, si prevede un intervento di riqualificazione delle risorse umane, di reinserimento dei disoccupati e di integrazione nei processi produttivi delle nuove forze di lavoro disponibili. Si tratta, dunque, di un documento di programmazione economica a medio termine, che noi auspichiamo affinché venga a cessare l'intervento della GEPI, quasi sempre discontinuo e mai redditizio per risolvere i problemi delle aziende in crisi. Quindi, aspettiamo il Governo alla prova per quel documento sulle linee di politica economica a medio termine.

Quando parlavo di «decreto obeso» mi riferivo anche e soprattutto agli inserimenti non attinenti al decreto in questione. I problemi non attinenti si riferiscono a certi provvedimenti che sono all'ordine del giorno come disegni di legge presentati e pertanto dovrebbero trovare conseguenzialmente un accordo nell'ambito delle Commissioni dove sono stati presentati; mi riferisco alla inclusione del comma 10 dell'articolo 7 per quanto riguarda l'ENPAO. La Commissione lavoro del Senato ha da tempo all'esame questo problema e il Governo ha ritenuto di inserirlo in un decreto non attinente alla materia; pertanto invitiamo il Governo a recedere da questo proposito, affidando tale provvedimento alla relativa Commissione competente.

Nel medesimo decreto ritroviamo all'articolo 7 il comma 10-bis, che eleva da 12 a 24 mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, nelle Commissioni circoscrizionali dell'impiego. Guarda caso, qui il Governo è stato solerte ad aumentare la durata a 24 mesi; indubbiamente vi sono state valide giustificazioni edotte dal sottosegretario Ciocia in Commissione ma non valide al punto da non farmi ritenere che tale inclusione sia del tutto clientelare e vada a sanare operazioni svolte all'interno delle Commissioni circoscrizionali dell'impiego con pseudo-concorsi e finalità diverse da quanto prevede la legge per le assunzioni nella pubblica amministrazione.

In questo caso il Governo doveva tenere fuori la norma volta ad elevare a 24 mesi un contratto di 12 mesi: dovrà allora spiegare ai colleghi senatori e all'intero paese perchè poi si licenziano i giovani assunti mediante l'articolo 23 della legge finanziaria per il 1987. Il Governo dovrà spiegare perchè usa due metri e due misure, una diversa dall'altra: proroga di 24 mesi l'assunzione dei giovani nelle Commissioni circoscrizionali dell'impiego, mentre invece blocca ogni possibilità ai giovani che sono stati utilizzati mediante l'articolo 23 della citata legge finanziaria.

Dicevamo in quest'Aula che quei progetti erano fasulli poichè non offrivano la possibilità a questi giovani utilizzati di qualificarsi professionalmente; se ci date ragione, questo è un discorso a parte che possiamo riprendere in un determinato momento articolandolo meglio, chiedendo - e li chiediamo da tempo - provvedimenti in determinate zone del paese colpite dalla disoccupazione.

C'è un vostro passaggio, abbastanza chiaro, che vorrei ricordare - e non è l'opposizione che stamattina viene ad esporlo - riguardante la disoccupazione nel paese. Voi, cari signori del Governo, in ogni documento precisate, anzi sottolineate, la drammaticità della situazione occupazionale nelle regioni meridionali. Quando la precisate e l'articolate così bene dovrete anche avere il coraggio di assumere provvedimenti che non siano solo clientelari, che siano volti a sanare le 2000 assunzioni nelle Commissioni circoscrizionali dell'impiego. Nel documento sulle linee di politica economica a medio termine voi dite: «le regioni meridionali continuano tuttavia ad essere contraddistinte su vari piani da gravi carenze. Le analisi condotte da più parti pongono in rilievo un divario crescente rispetto al Centro-Nord in termini di reddito, di consumi e, soprattutto, di occupazione. Il reddito *pro capite* del Sud supera di poco la metà di quello del Centro-Nord; per i consumi *pro capite* il divario, pur se meno rilevante, appare a circa un terzo; i livelli di disoccupazione si collocano intorno al 20 per cento, misura doppia rispetto a quella del centro e più che tripla rispetto a quella del Nord. Molte aree del Sud sono inoltre caratterizzate da situazioni di illegalità o di criminalità diffusa».

Tutto ciò è scritto in un vostro documento, signori del Governo, non è l'opposizione a parlare, non tende l'opposizione a parlare sempre del problema occupazionale nelle regioni meridionali, che del resto è gravissimo e che gli incidenti di ogni giorno stanno a testimoniare. Però, c'è una contrapposizione stridente e notevole, non solo nelle 2.000 assunzioni, ma laddove si prevede all'interno del decreto il comma 13 dell'articolo 7, un comma che io definisco razzista. Questo comma prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Se volete rispondere alle Leghe in questi termini, se volete dare una risposta al ricatto presentato dalle Leghe lombarde nei vostri confronti nelle zone del Nord, siete padroni di farlo, ma non potete ignorare che c'è un Parlamento che vigila, che è attento ad inserimenti del genere in un decreto-legge che non hanno nulla a che vedere con il trattamento dei dipendenti e del personale della GEPI in cassa integrazione.

Dovete spiegare all'opinione pubblica e al paese il motivo per cui non è più consentita la doppia iscrizione nelle commissioni circoscrizionali dell'impiego. Dovete spiegarlo al paese, ma soprattutto a voi stessi, visto che voi per primi parlate in termini così drammatici della situazione occupazionale, giunta al 20 per cento di disoccupazione sulla forza lavoro di tutto il paese.

Questo comma razzista prevede la non iscrizione dei disoccupati nella doppia circoscrizione. Si è andati però anche oltre. È vero che il decreto prima di essere convertito è già operante, ma voi siete stati particolarmente veloci e svelti nell'agire in tutto il territorio inviando le

circolari alle commissioni circoscrizionali di impiego. Ho davanti a me la circolare arrivata alla commissione circoscrizionale di impiego di Napoli il 30 aprile 1990, nella quale si afferma: «Per opportuna conoscenza e norma trascrivasi comma 13° dell'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 1990 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990: "è abrogato il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e l'articolo 1, comma 4, della medesima legge trova applicazione anche ai fini degli avviamenti a selezione presso pubbliche amministrazioni"».

Potevate aspettare l'esame del Parlamento, il consenso del Parlamento prima di rendere attuativo il decreto in tutte le regioni d'Italia. Questo è molto grave, signori del Governo e anche incostituzionale, come ha detto qualche collega. Voglio rispondere anche a qualche collega senatore che in Commissione ha riferito di alcune anomalie che si verificano nei paesi del Nord per quanto riguarda questo tipo di assunzioni. Pur presentando un emendamento soppressivo, mi sono allineato ad un altro emendamento che prevede la doppia iscrizione, però con contratti a tempo indeterminato. Ho verificato la situazione ed ho accettato quello che in Commissione altri senatori hanno affermato sulla non applicabilità ai comuni del Nord della normativa riguardante i contratti a tempo determinato.

È vero, per 60-90 giorni un disoccupato del profondo Sud non arriva al Nord per questo tipo di lavoro, ma sfido chiunque a dimostrare che per un contratto a tempo indeterminato i disoccupati del Sud non accedono a questa proposta! Ma se si imbarcano su treni, su mezzi di fortuna quando si tratta di partecipare a concorsi!

Sabato scorso alcuni miei amici si sono recati a Torino dopo un lungo viaggio, e hanno partecipato a un concorso per autisti dell'Azienda tramviaria comunale di Torino: quindi vengono a cadere tutte le contraddizioni e tutto quanto diceva qualche senatore per quanto riguarda la non applicabilità perchè i comuni si trovano in difficoltà; ci sono dei comuni in difficoltà, ma per i contratti a tempo determinato, non per i contratti a tempo indeterminato.

Quindi chiedo all'autorevolezza del Governo di accedere alla proposta di soppressione di questo comma o a quella del comma aggiuntivo presentato dal senatore Vecchi.

Passo all'altro comma che mi ha colpito come gli altri per la stravaganza (la definisco tale), per la libertà di poter inserire in un decreto-legge tutto quello che si vuole sistemare a livello personale; e devo dire «a livello personale» perchè il Governo dovrà rispondere su cosa c'entrano i patronati con un provvedimento che tratta la GEPI, la cassa integrazione ed altro; poteva il Governo predisporre un atto amministrativo che sanasse la situazione dei patronati; oltretutto, con questo comma 16 dell'articolo 7, si danno contributi a patronati inadempienti per metterli in condizione di sanare addirittura le sanzioni civili. Noi regaliamo 35 miliardi, colleghi senatori, a patronati che si trovano in contraddizione addirittura con quelle che sono le norme del diritto! Noi regaliamo non 100 milioni, ma 35 miliardi, e li regaliamo includendo in questo decreto-legge un comma pericoloso per chi lo vota, ma pericoloso per lo stesso Governo che ha ritenuto di poterlo

includere; si premia addirittura chi ha amministrato i patronati. Non è possibile, dico a nome del mio Gruppo, porre a carico della collettività quanto dipende dalla inadempienza degli amministratori.

L'ulteriore verifica di questo decreto impone alla parte politica che rappresento di non poterlo, anzi di non doverlo votare se non viene modificato - se non decade - con modifiche che dovranno essere apportate da questo ramo del Parlamento e che quindi farebbero rinviare il provvedimento alla Camera. Si darebbe in questo modo la possibilità al Governo di recepire le istanze che sono state qui esposte ed in questo caso potremmo modificare anche la nostra posizione. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi siano consentite alcune considerazioni di carattere generale, alcune riflessioni.

La prima riguarda il carattere di questo provvedimento: ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento parziale, a un provvedimento-tampone che è alla sua settima reiterazione. Dal gennaio del 1989 ad oggi ha fatto la navetta della presentazione, della decadenza, della reiterazione, e via via che questo provvedimento percorreva questo tempo si aggiungevano ad esso dei problemi, degli argomenti, delle questioni, sino a trasformarlo in un vero e proprio «*omnibus*» dove c'è dentro di tutto, dalle questioni urgenti e necessarie della proroga dei termini per la corresponsione della cassa integrazione ai lavoratori della GEPI o della proroga dei tempi per il pre-pensionamento a quella dell'aumento dell'aliquota spettante ai lavoratori in disoccupazione ordinaria, ad altri problemi che, per la verità, non hanno niente a che vedere con questa materia principale poichè interessano la maternità delle telefoniche, i contributi agli enti di assistenza, gli interventi per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, le incentivazioni ai dipendenti statali, le interpretazioni autentiche di articoli di leggi già emanate, eccetera. Tutto ciò al di fuori di quanto stabilito dalla legge n. 400 che prescrive l'univocità degli argomenti trattati dai decreti.

Siamo di fronte ad un ventaglio di problemi concernenti materie varie; questo modo di proporre provvedimenti da parte del Governo è veramente una mortificazione della dignità del Parlamento. Oltretutto occorre affrontare questi argomenti in tempi estremamente ristretti: lo dimostra il fatto che il Presidente abbia dovuto sospendere la seduta dell'Aula per dare la possibilità alla Commissione competente di ultimare i suoi lavori prima di portare il provvedimento in Aula, in considerazione del fatto che quest'ultimo ha la sua decadenza naturale il giorno 24 giugno, la prossima settimana.

Questo modo di legiferare è contrario alla funzione e al ruolo del Parlamento nonchè alla necessità di fare delle buone leggi che rispondano alle esigenze del paese e in particolare delle categorie alle quali sono riferite.

La seconda considerazione riguarda il merito del provvedimento, più che questioni di metodo: ci apprestiamo ad assumere delle decisioni

importanti attinenti a materie che richiederebbero per la loro natura, per la loro importanza, provvedimenti organici e riformatori, a materie sulle quali il Parlamento - e questa Camera in modo particolare - ha già avuto modo di esprimersi adottando dei provvedimenti specifici. Mi riferisco al provvedimento, che questa Camera ha licenziato, attinente al riordino del mercato del lavoro e alle norme per la riforma dei contratti di formazione lavoro: detto provvedimento giace alla Camera da circa due anni, nonostante che la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati lo abbia già esaminato apportandovi quelle modifiche ritenute necessarie.

Mentre andiamo ad assumere il presente provvedimento è in corso nel nostro paese la discussione sul debito pubblico. Il Governo ci presenta così dei provvedimenti per far fronte ai nuovi buchi che sono stati riscontrati nel corso di questi mesi rispetto alla previsione effettuata dalla legge finanziaria 1990. Si dice che l'indebitamento aumenterà di circa 20.000 miliardi per cui complessivamente arriverà a circa 160.000 miliardi, contribuendo così a portare il debito complessivo a circa il 98 per cento del prodotto interno lordo. Dinanzi a questi discorsi si pone l'esigenza di risparmiare e quindi di ricorrere a misure anche straordinarie, impopolari: esse tuttavia non sono condivisibili per il modo come sono state preannunciate mentre non si pone mano a quelle misure di riforma che, stabilendo certezza del diritto per chi usufruisce dei benefici previsti, consentirebbero di utilizzare meglio la finanza pubblica; mi riferisco alla riforma della cassa integrazione e a quella dei contratti di formazione lavoro.

Emerge sempre di più, e con maggiore forza, l'esigenza di procedere anche alla riforma della GEPI. La GEPI non può continuare ad essere un istituto che opera in direzione delle aziende in crisi non per metterle in condizione di sviluppare la propria attività produttiva ma, in maniera assistenziale, per garantire soltanto ai lavoratori un minimo di reddito durante la propria vita. Come voi sapete, nell'ambito della GEPI vi sono aziende che sono in cassa integrazione da 15-18 anni, senza che sia stata adottata un'iniziativa per il rimpiego dei lavoratori e per il rilancio di quelle imprese. È mai possibile che un paese come il nostro, che dice di essere la quinta potenza industriale, accetti una situazione di questo tipo? Credo che non sia più possibile, che occorra porre mano alla riforma della GEPI per renderla un istituto, un ente (se volete nell'ambito dell'IRI) che opera effettivamente per il rilancio delle imprese e per lo sviluppo dell'occupazione. Non può più continuare ad essere una cassa assistenziale di intervento provvisorio, come è oggi.

Per questi motivi, a mio avviso giustamente, la Commissione lavoro del Senato ha approvato, con l'accordo del Governo, un ordine del giorno che richiama l'Esecutivo su questi impegni: sbloccare presso l'altro ramo del Parlamento, trovando l'opportuna copertura finanziaria, i provvedimenti di riforma della cassa integrazione, del mercato del lavoro e il provvedimento di riforma dei contratti di formazione lavoro e predisporre un provvedimento per la riforma della GEPI. Ciò è necessario ed incalzante anche rispetto alla scadenza temporale del provvedimento al nostro esame. Noi oggi, 14 giugno, convertiamo in legge un decreto-legge che prevede misure e benefici che scadranno il 30 giugno. Quindi, il 30 giugno ci troveremo nelle stesse condizioni:

certamente non potremo abbandonare quei 30-50.000 lavoratori che aspettano provvidenze di cassa integrazione e di prepensionamento. Il Governo dovrà per forza adottare un altro provvedimento per soddisfare queste esigenze. Allora non è forse più giusto procedere ad una riforma? Desidero evidenziare che il costo di questa riforma è di 800 miliardi, la stessa cifra che dovrebbe essere spesa per coprire il periodo di cassa integrazione e prepensionamento da giugno a dicembre di questo anno. Non capisco per quale motivo dobbiamo lavorare in questo modo e perchè il Governo debba operare in tale direzione, invece di affrontare la situazione con quel raziocinio, quella organicità e quel senso di responsabilità che sarebbero necessari.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ci sono quattro questioni che desidero richiamare molto rapidamente. La prima questione, cui ho già fatto riferimento, riguarda i termini temporali del provvedimento. Noi oggi adottiamo un provvedimento le cui misure decadono il 30 giugno. Allora non sarebbe opportuno che questo provvedimento avesse validità fino al 31 dicembre, per consentire all'altro ramo del Parlamento di adottare quei provvedimenti legislativi che sono necessari per dare organicità ed una nuova impostazione a queste materie?

La seconda questione che desidero evidenziare riguarda il prepensionamento. Noi siamo andati avanti con il prepensionamento tenendo presenti alcune categorie: quella dei siderurgici, per imposizione della CEE, quella dei portuali e dei ferrovieri, per i quali è stato fatto un atto che credo crei una sperequazione e una iniquità nel trattamento riservato ad altri lavoratori.

Anche qui, non è necessario procedere ad un riordino di tutto il problema per garantire a tutti i lavoratori gli stessi diritti e trattamenti quando si trovano in condizione di non poter più trovare nuova occupazione e quindi sono vicini all'età del pensionamento per favorire il loro prepensionamento? Ecco perchè ci siamo permessi di sottoporre alla Commissione la proposta di inserire in questo provvedimento alcuni settori che ne sono ingiustamente esclusi come quello della cantieristica, del fibro-cemento, dell'amianto, settori colpiti, per misure di carattere di salvaguardia della salute e quindi dell'ambiente, da provvedimenti che creano condizioni di crisi e smobilizzo, per cui i lavoratori non sanno come sostenere il loro reddito.

Riteniamo sia anche necessario prestare particolare attenzione a quegli accordi che sono stati stipulati con l'avallo del Ministero del lavoro e dell'industria per quelle aziende in crisi, in condizione di amministrazione controllata, di fallimento o di passaggio di proprietà, che hanno dei programmi di ristrutturazione che non prevedono il reimpiego di tutte le maestranze le quali non sanno dove parare e quale sarà la loro sorte. Queste sono trattate in modo diverso rispetto alle aziende che si sono trovate nella stessa identica condizione prima del 1988.

Un terzo elemento riguarda l'avviamento al lavoro, un argomento che qui è stato trattato dal collega Florino, in particolare l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 56. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che quando quest'Aula licenziò la legge n. 56 tutti sottolineammo che uno degli elementi di novità e di valore era

rappresentato proprio dal fatto che per la prima volta si stabiliva per categorie esecutive per le quali era richiesta solo la scuola dell'obbligo la possibilità di assunzione senza concorsi per consentire alla pubblica amministrazione nel suo complesso di essere più celere nelle assunzioni stesse e quindi evitare la fatica e i tempi lunghi di un concorso.

Tutti abbiamo sottolineato questa novità salvo poi, nel corso di questo periodo che ci separa dal febbraio 1987, operare per cercare di svilire e snaturare la portata dell'articolo 16 attraverso mille cavilli come quelli adottati da vari Ministeri per sfuggire alla applicazione della norma. Oggi una norma sancita da questo articolo 16, cioè la possibilità per i giovani di iscriversi in due circoscrizioni per poter accedere alla pubblica amministrazione, la si vuole abrogare con un colpo di spugna creando un'ingiustizia profonda. Consentitemi di dire che si parla del meridione come questione nazionale e poi quando si tratta di dare dimostrazione reale di questa sottolineatura ci si comporta in modo estremamente contraddittorio.

Posso capire che siano sorte difficoltà nell'applicazione pratica, ma sono sorte per le assunzioni nei comuni, nelle amministrazioni provinciali, nelle unità sanitarie locali e negli enti derivati solo quando si trattava di chiedere assunzioni a tempo determinato per periodi limitati, 60 o 90 giorni; un cittadino non si sposta da qualsiasi parte d'Italia per un periodo di lavoro così breve perchè dal punto di vista dei costi, delle difficoltà e dei sacrifici non c'è corrispettivo. Questo lo posso capire, ma non posso comprendere il fatto che si impedisca ad un cittadino di lavorare presso la pubblica amministrazione in una città che non sia quella dove ha fissato la sua residenza. Per questo abbiamo proposto la soppressione del comma 13 dell'articolo 7 al fine di eliminare quella che ci sembra un'ingiustizia; in subordine proponiamo che non sia concessa la duplice iscrizione per i lavori a tempo determinato. La duplice iscrizione deve servire solo per i lavori a tempo indeterminato e in questo caso la regola ha una sua logica e una sua razionalità.

Per quanto riguarda, infine, i contratti di formazione lavoro desidero soltanto sottolineare che anche in questo caso, invece di intervenire con la riforma, ci troviamo di fronte ad un provvedimento del Ministro, secondo il quale al Nord si dovrebbero ridurre al 75 per cento i contratti di formazione lavoro effettuati nell'anno precedente, cioè nel 1989. Ma come è possibile, onorevole rappresentante del Governo, controllare questo 75 per cento? I contratti di formazione lavoro sono già stati istituiti ed evidentemente altri ne verranno istituiti nel corso dei prossimi mesi, ma questi contratti non vengono tutti sottoposti all'approvazione della Commissione regionale per l'impiego, perchè possono essere frutto di accordi stipulati fra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti degli imprenditori a livello di impresa, ma anche a livello di associazione, come nel caso dei contratti della CONFAPI o delle associazioni artigiane, e così via. Quindi, è un modo per prenderci in giro quello di stabilire una riduzione netta dei contratti dando direttive ai comitati regionali per l'impiego. Si vogliono forse mandare a casa i giovani che sono già stati assunti? Credo che la questione non possa essere proposta in questi termini, per cui sottolineo nuovamente la necessità della riforma perchè questa riporterebbe i

contratti di formazione lavoro alla loro finalità formativa e in tal modo si avrebbe già una selezione che ridurrebbe notevolmente le spese. Anche per questo abbiamo presentato un emendamento – qualora non fosse approvato quello della Commissione – tendente, per quanto riguarda il Nord, a ridurre il contributo che lo Stato fornisce per ogni giovane assunto con contratto di formazione lavoro – che attualmente è del 50 per cento rispetto ai contributi pagati per il corrispettivo livello di qualifica dei lavoratori dipendenti – alla misura del 40 per cento, per cui il 60 per cento sarebbe a carico degli imprenditori. Rimarrebbe invece inalterato quanto è previsto per le imprese artigiane del Nord, cioè la misura che prevede il cento per cento di sgravio. Abbiamo inoltre proposto, perchè lo riteniamo giusto, che siano considerate alla stessa stregua delle zone meridionali quelle poche circoscrizioni del Centro-Nord che presentano tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale, da individuare con decreto del Ministro del lavoro.

Queste sono, onorevoli colleghi, le nostre osservazioni a questo decreto-legge. In conclusione, desideriamo affermare che non è ormai più possibile che decreti *omnibus* come questo siano portati davanti al Parlamento. Occorre che venga rispettata la legge n. 400 nella sua norma fondamentale e occorre che il Governo e soprattutto, in questo caso, il Ministro del lavoro compia quei passi necessari perchè queste materie di così grande importanza trovino una loro soluzione organica attraverso provvedimenti di riforma. Quindi, non possiamo essere assolutamente d'accordo con questo provvedimento, che ci viene riproposto per la settima volta quando invece sarebbe opportuno e necessario procedere ben diversamente, secondo quegli indirizzi che abbiamo voluto qui sottolineare, nell'interesse non solo dell'economia del paese e delle categorie interessate, ma nell'interesse generale, nel momento in cui ci avviciniamo alla scadenza, che tutti ricordiamo a parole, ma che il Governo non ricorda nei fatti, del grande mercato unico che con l'inizio del 1993 dovrebbe segnare l'unità, sul piano economico, finanziario e sociale, con l'Europa. Questo è l'orientamento, questa è la valutazione che noi diamo di questo decreto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Toth. Ne ha facoltà.

* TOTH. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nell'affrontare la discussione relativa alla conversione di questo decreto-legge, noi della Democrazia cristiana proviamo lo stesso disagio che hanno già espresso gli esponenti degli altri Gruppi e che è anche il disagio che ha pervaso i nostri colleghi del Gruppo democristiano della Camera dei deputati. Esso nasce dal contrasto fra l'esigenza di approvare alcuni provvedimenti opportuni, necessari, di giustizia e in alcuni casi anche urgenti, contenuti in questo decreto-legge e nel disegno di legge di conversione che la Camera ci ha trasmesso e la constatazione che questa materia è stata affrontata mettendo insieme misure estremamente eterogenee, con la conseguenza che si sono venute a creare gravi omissioni, squilibri e sperequazioni tra differenti categorie.

Sono state queste le stesse difficoltà che ha incontrato la Camera dei deputati. Non per nulla la Commissione affari costituzionali ha espresso un giudizio severo su questo provvedimento, ritenendo che esso, dall'articolo 4 in poi, contenga materia non omogenea rispetto ai primi articoli. Questo modo di procedere è usuale; però raggiunge, in alcune circostanze, una tale intensità di eterogeneità da rendere estremamente difficile la discussione del provvedimento e quindi irto ed arduo il suo percorso nelle Commissioni. Infatti, si verifica inevitabilmente una specie di contrattazione incrociata su vertenze antiche ed annose, che hanno bisogno da lungo tempo di essere risolte, cui si aggiungono vertenze sopravvenienti, la quale rende impossibile portare a termine l'esame di un provvedimento nei tempi previsti.

Sarebbe dunque giunta l'ora che il Governo presentasse decreti-legge che abbiano una loro omogeneità, assumendosi la responsabilità, per le questioni che in tale materia omogenea non rientrano, di presentarne degli altri distinti o anche di fare dei raggruppamenti di provvedimenti vari che abbiano però, in ogni caso, una loro unità e rispetto ai quali quindi possa escludersi quel vizio di eterogeneità che la Commissione affari costituzionali ha segnalato.

Lo scopo del decreto-legge in esame, che noi vogliamo rimandare alla Camera dopo avervi apportato quelle correzioni che questo ramo del Parlamento ritiene necessarie per non rinunciare alla propria autonomia e alla propria libertà di giudizio, ha innanzitutto lo scopo di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione e di pensionamento anticipato - si tratta quindi di materie di estrema delicatezza sul piano sociale - al fine di evitare soluzioni di continuità tra la disciplina vigente e la riforma in corso di approvazione da parte della Camera dei deputati. Punti principali del provvedimento sono infatti la proroga dei termini dell'articolo 7 della legge n. 86 del 1988, relativo alle modalità dei trattamenti di disoccupazione, la proroga dei termini del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della GEPI e quella per il pensionamento anticipato, nonché interventi in materia previdenziale per i cittadini rimpatriati dalla Libia, che trova finalmente una soluzione adeguata per la discriminazione che fino ad oggi si operava ingiustamente e che è merito del Governo aver finalmente recepito, e moltissime proroghe di termini di varia natura.

Ebbene, noi dobbiamo sottolineare - come è stato fatto anche in Commissione - che su alcune materie di questo decreto-legge vi sono dei disegni di legge che abbiamo già approvato, quali il disegno di legge n. 585-bis e il n. 585-ter, i provvedimenti a favore dell'ENPAO e via dicendo. Ci domandiamo se sia un modo corretto di legiferare il non curare che i disegni di legge già approvati in un ramo del Parlamento vengano rapidamente approvati nell'altro, e invece farli entrare artatamente dentro un treno di provvedimenti diversi, con il rischio di farli decadere. Il gioco della contrattazione intrecciata fa sì che quello che poteva tranquillamente passare nella sua limpidezza e nella sua trasparenza diviene termine e strumento di contrattazione. Questo malvezzo rende inevitabile la difficoltà del lavoro delle Commissioni, laddove ogni singolo provvedimento, preso per sé e rappresentato nelle sue esigenze di carattere sociale ed economico, troverebbe un

accoglimento più favorevole da parte sia delle Commissioni di merito, sia della Commissione bilancio se fosse presentato nella sua limpidezza e non fosse invece il frutto di contrattazioni. Ciò porta anche ai veti incrociati, frutto proprio della contrattazione intrecciata.

Per dare trasparenza ai provvedimenti è necessario che venga seguito un *iter* legislativo più corretto nella formazione delle leggi. Quando il Parlamento ha già adottato alcune decisioni in uno dei suoi rami, il Governo deve aiutare nel far arrivare a termine i disegni del Parlamento; non deve intervenire con un suo decreto-legge, turbando l'attività dell'organo che è chiamato in primo piano dalla Costituzione alla funzione legiferante.

Che dire, poi, di un provvedimento che, emanato il 24 aprile, propone una scadenza al 30 giugno e arriva inevitabilmente al nostro ramo del Parlamento il 7 del corrente mese? A questo punto, certo, non ci sono più le coperture - è chiaro - per poterlo prorogare fino al 31 dicembre. Sono episodi che hanno un significato estremamente preoccupante. Elaboriamo provvedimenti che sanano alcune situazioni, ma scadono a 10-15 giorni da quando li abbiamo approvati.

Un altro problema emerso con drammaticità in questa sede, ma anche in Commissione, riguarda il divario tra Nord e Sud che deve essere affrontato in termini globali con il favore, il sostegno ed il consenso di tutti, senza creare all'interno dei Gruppi parlamentari una spaccatura tra Nord e Sud. Questo decreto, invece, in più punti provoca fratture e lacerazioni. Ad esempio, il comma 13 dell'articolo 7, laddove disciplina il settore delle liste di collocamento, impedendo ad un lavoratore del Mezzogiorno di iscriversi in una seconda lista, crea alcune difficoltà.

È vero che ci sono - ne hanno parlato anche altri colleghi e l'esperienza di ciascuno di noi è ricca di simili episodi - molti posti di lavoro che rimangono inoccupati nella pubblica amministrazione, e in particolare nei comuni e nelle province perchè non si trovano lavoratori meridionali disposti a trasferirsi. Ma questa non è una difficoltà che non deve portarci alla eliminazione della possibilità, per un cittadino italiano di una determinata regione, di potersi trasferire in un'altra, nei termini che oggi gli sono consentiti.

Nelle norme che abbiamo già approvato sulle liste di collocamento, qualora il lavoratore rifiuti per due volte la qualifica per la quale è iscritto nelle liste, viene cancellato dalla seconda lista, cioè dalla lista nella quale non ha la residenza. Lo strumento per correggere tale situazione e per impedire che per certe qualifiche un comune o una provincia del Nord o del Centro rimangono sguarniti perchè c'è l'esitazione dell'iscritto nella lista di collocamento, è rintracciabile in disposizioni che già esistono.

Per quanto riguarda il tempo indeterminato, in Commissione siamo stati concordi nel ritenere che si tratta di una discriminazione non giustificata tanto più che noi, nella legge che abbiamo appena approvato relativa ai lavoratori extracomunitari, consentiamo l'accesso nelle qualifiche più basse anche ai lavoratori extracomunitari.

Penso allora che garantire una prelazione ad un lavoratore proveniente da altre province o da altre regioni del nostro paese sia un dovere di solidarietà elementare, anche perchè riguarda - come ho già detto - i livelli più bassi.

Un altro settore sul quale questo contrasto si è manifestato in maniera più difficilmente sanabile riguarda il problema dei contratti di formazione e quindi l'estensione o meno al Mezzogiorno di una disciplina che li escluda da determinati benefici.

In conclusione, credo che l'intento che abbiamo seguito nella Commissione è stato quello di raggiungere, per quanto possibile, delle posizioni mediate per poter migliorare il testo che la Camera ci aveva trasmesso. Altri emendamenti sono stati presentati in Assemblea e su di essi parleremo nel momento della loro illustrazione. Tali emendamenti sono il segno stesso del disagio profondo dei componenti di questa Assemblea di fronte ad un provvedimento che si presenta squilibrato e che contiene tante disposizioni buone insieme a tante che meritano di essere corrette.

La responsabilità che abbiamo verso le decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione o in situazione di pensionamento anticipato ci induce ad accelerare i nostri lavori e ad approvare il testo, nella forma che questa Assemblea deciderà, nella seduta di oggi per poterlo trasmettere alla Camera dei deputati e per permettere all'altro ramo del Parlamento di approvarlo entro la scadenza dei termini che - ricordo - avverrà il 23 giugno di questo mese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, è pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento. Consegno al senatore segretario il testo del parere affinché sia reso noto all'Assemblea, dal momento che il suo contenuto avrà sicuramente una incidenza sulla continuazione dei nostri lavori.

Dopo la lettura del parere della 5^a Commissione, darò la parola naturalmente al relatore ed al rappresentante del Governo. Dopo, probabilmente, sarà necessario sospendere la seduta per breve tempo per cercare di trovare una soluzione, se esiste, ai problemi posti dal parere stesso. Infatti, è evidente che, se si dovesse ricorrere a votazioni richiedenti la verifica del numero legale, nelle attuali condizioni temo che ciò significherebbe che dovremmo rimandare a martedì prossimo la discussione. Per questo ritengo forse opportuno, prima di prendere decisioni del genere, sospendere brevemente la seduta per cercare una soluzione, se una soluzione esiste.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

DI LEMBO, segretario:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge n. 2305 esprime parere contrario, per mancanza della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti:

2.2, che estende il periodo di integrazione salariale dei dipendenti GEPI, senza prevedere quantificazione e copertura;

4.1: l'emendamento infatti, pur quantificando, ancorchè in base a criteri non certi, l'onere per il prepensionamento dei lavoratori siderurgici, provvede alla sua copertura a carico del capitolo 8054 del

bilancio del Ministero del lavoro. Tale capitolo tuttavia, in base all'interrogazione del Sistema della Ragioneria Generale, presenta attualmente una disponibilità di 43,9 miliardi e non di 100, quali sarebbero necessari alla copertura, così come indicata dall'emendamento. In ogni caso neppure il ricorso alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 sarebbe possibile. Ciò in base alle considerazioni già espresse nel parere reso il 13 giugno 1990 dalla Commissione bilancio, con riferimento ai commi 5, 10 e 10-bis dell'articolo 7 del disegno di legge in esame;

4.2, in quanto estensivo della portata della norma relativa alla presentazione di nuove domande di prepensionamento, senza contemporanea indicazione della quantificazione e della copertura;

4.3, in quanto estensivo del prepensionamento ai lavoratori di aziende in amministrazione straordinaria senza indicazione di quantificazione nè di copertura dei relativi oneri;

4.4 e 4.5 estensivi a loro volta di misure in tema di prepensionamento per i motivi sopra esposti;

4.0.1: estende fattispecie di prepensionamento definendo la copertura a valere sulla gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989. Tale emendamento, così come quello 5.0.1, non è accettabile. Infatti il livello dei trasferimenti dello Stato alla gestione di cui al citato articolo 37, se può ritenersi acquisito in bilancio con riferimento agli interventi che erano già stati fatti oggetto di decretazione d'urgenza, non può esserlo ove si tratti di nuove disposizioni. Pertanto detti trasferimenti non comprendono quelli che, senza peraltro definizione di una quantificazione - ciò vale per l'emendamento 4.0.1 - sono proposti nei due emendamenti;

7.5: estende la fiscalizzazione totale ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro anche ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane, la proroga per l'anno successivo all'assunzione e concede lo sgravio del 40 per cento per detti lavoratori assunti nel Centro-Nord, con relativa proroga nell'anno successivo all'assunzione. Ciò senza definire l'onere della norma nè provvedere alla sua copertura. Per motivi analoghi il parere è contrario all'emendamento 7.6.

La Commissione infine è contraria all'emendamento 2.3, in quanto estensivo della platea dei beneficiari».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, che pregherei di esprimersi anche sull'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

considerata la precarietà della situazione esistente nel settore delle politiche di sostegno al reddito e di sviluppo dell'occupazione sottoposte ad altalenanti incertezze poichè regolate da decreti-legge che vengono reiterati continuamente:

a) ritiene siano mature le condizioni perchè si proceda rapidamente all'adozione di quei provvedimenti di riforma che il Senato ha già approvato quali quello del mercato del lavoro (atto Senato 585-ter); quello dei contratti di formazione e lavoro (atto Senato

585-bis). Appare inoltre non eludibile l'esigenza di predisporre un provvedimento di riforma della GEPI per assicurarne la precisa funzione di sviluppo dell'impresa e dell'occupazione,

b) impegna il Governo ad operare nella suddetta direzione superando difficoltà di finanziamento ove presenti. Ciò non solo determinerebbe la necessaria certezza del diritto, ma garantirebbe sia la difesa dell'impresa che il sostegno dell'occupazione.

9.2305.1

LA COMMISSIONE

TANI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, sull'ordine del giorno n. 1 dichiaro parere favorevole in quanto espressione dell'unanimità della Commissione.

Rinuncio ovviamente, per motivi di sintesi, alla replica, accogliendo la proposta della Presidenza di una breve sospensione per verificare l'ulteriore *iter* del disegno di legge n. 2305.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, questo decreto, ultimo di una lunga serie di atti reiterati, come da tutti è stato ricordato, è rivolto a regolare la fase di transizione in direzione di quella più volte auspicata riforma del mercato del lavoro di cui al disegno di legge n. 3497, già approvato da questo ramo del Parlamento e che giace purtroppo nell'altro.

Proprio a fronte della natura transitoria del provvedimento nonchè della limitatezza delle risorse che, allo stato delle cose, è dato rinvenire, con riferimento particolare agli stanziamenti previsti in legge finanziaria relativi all'anno in corso, a fronte di questo, dicevo, non è stato possibile assecondare interventi di portata più ampia, soprattutto di durata più consistente, relativi sia all'istituto della cassa integrazione, sia all'istituto del prepensionamento, così come è stato sollecitato da tutta una serie di emendamenti e quindi di osservazioni e valutazioni espresse sia nella sede della Camera, sia in questa sede.

A fronte di questo, annuncio il parere favorevole del Governo all'ordine del giorno che è stato presentato e approvato in Commissione, ordine del giorno che si fa carico della natura particolare di questi provvedimenti a sostegno delle fasce più deboli, finalizzati alla protezione sociale e che in ogni caso impongono un organico contesto normativo e finanziario, quale quello rappresentato nel disegno generale di riforma della cassa integrazione e del mercato del lavoro.

Ritengo fondata l'osservazione avanzata, sia in Commissione che qui in Aula, dal senatore Vecchi concernente i costi della riforma, che sarebbero equivalenti a quelli del provvedimento al nostro esame (se si considera l'anno in corso). Vorrei ripetere una valutazione fatta sia alla Camera che alla Commissione lavoro del Senato: la questione non riguarda la copertura - così come ha dimostrato anche il senatore Vecchi - ma l'impossibilità di procedere alla riforma; si tratta di un nodo politico che dovrà essere sciolto nelle sedi competenti (eventual-

mente nella sede di una eventuale rinegoziazione del patto di Governo). Questo nodo politico di così grossa portata impedisce oggettivamente di procedere lungo un cammino già tracciato dai Ministri precedenti all'insegna di una seria, reale ed attiva politica del lavoro. Di qui le perplessità e soprattutto le proposte di modifica che sono state avanzate in questi lunghi mesi di dibattito, traggiate a una riforma generale che non c'è stata.

Le proposte di modifica sono state in parte accolte e in parte respinte; rispetto a tutte è stato sottolineato che soltanto la difficoltà se non l'impossibilità della copertura finanziaria ne impediva l'accoglimento, riconoscendone però la validità sotto il profilo dei principi e sotto quello politico. Nel corso di questo anno e mezzo il provvedimento si è dovuto caricare, infatti, di una serie di questioni, sempre riconducibili alla mancata riforma della cassa integrazione e del mercato del lavoro.

Per questi motivi il Governo esprime pieno consenso all'ordine del giorno presentato, che costituisce motivo forte di sollecitazione e di impegno per il Governo.

Ecco perchè, cammin facendo, reiterazione su reiterazione, ogni volta al treno del decreto-legge si è aggiunto un vagone e non per quelle ragioni che spesso tutti noi ascoltiamo: quelle della clientela, dell'accoglimento facile, della spinta o dell'istanza di tipo corporativo. Purtroppo, nel frattempo sono maturate altre condizioni e situazioni di crisi e sempre più sono venuti al pettine i nodi derivanti dalla mancata riforma: una crisi che riguarda in modo particolare alcune aree del nostro paese, soprattutto le aree del sud d'Italia.

Per questo motivo, ritengo che sia stato opportuno il riferimento fatto dal senatore Florino, che ha richiamato un recente documento del Governo di programmazione per quanto riguarda la politica economica a breve termine, e che siano stati opportuni anche i richiami alla necessità di riformare la GEPI, che è ormai un nosocomio di centinaia di aziende che molto probabilmente non ritorneranno più ad essere attive sul mercato della produzione e del lavoro, perpetuando così una condizione generale che si aggrava, una condizione di frustrazione all'interno di un'area di per sé debole, che si troverà come il resto del paese tra non molto a dover fronteggiare la sfida e la competizione, in una dimensione sovranazionale, del mercato unico europeo.

A tale riguardo desidero rivolgermi al senatore Vecchi ed agli altri senatori che hanno sottolineato la scarsa omogeneità del decreto-legge, parlando addirittura di mortificazione dell'attività del Parlamento e di umiliazione del Parlamento. Questo provvedimento non umilia il Parlamento (se mi si consente di recuperare un termine così forte): sotto alcuni aspetti, oggettivamente, senza colpevolizzare nessuno, è il Parlamento che umilia se stesso nel momento in cui è costretto a farsi carico, sia come singoli parlamentari, sia come Gruppi politici di opposizione e di maggioranza, di condizioni che si aggravano, di situazioni che sono sfuggite, di questioni di crisi che sono maturate.

Il Governo non ha proposto quasi nulla di nuovo rispetto ai testi licenziati dal Consiglio dei Ministri, ma si è semplicemente fatto carico, con i Gruppi politici di ogni parte, di alcune condizioni che erano intervenute e che erano sfuggite, come quelle che riguardano i

lavoratori della siderurgia privata e di quelle aziende ricomprese nelle aree oggetto di un progetto di risanamento da parte della CEE. Mi riferisco, per esempio, ad una nuova situazione che è intervenuta che non riguardava una città, una provincia o una regione, ma quasi tutta l'area del Mezzogiorno: alla situazione dei lavoratori edili presso i cantieri destinati alla costruzione della megacentrale a carbone di Brindisi. Il Governo poi, insieme ai Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, si è fatto carico di alcune situazioni riguardanti i lavoratori di alcune aziende in crisi che richiedevano un provvedimento, una misura di protezione sociale, che non rientrava nei contingenti stabiliti dall'accordo con le aziende GEPI (mi sembra che fosse la tabella B).

Mi pare che in Commissione si sia discusso di altre aziende, di altre tabelle. Se andiamo a guardare alcune aree vi individuiamo fisicamente una o due aziende.

Nel frattempo siamo arrivati a giugno, il Governo si è fatto carico di una questione che, mi permetto di sottolineare al senatore Florino, mai come questa volta nulla ha a che fare con le ragioni della cosiddetta assistenza o clientela.

Voglio ricordare anche in questa sede come il provvedimento dell'assunzione delle 2.000 unità, 1.000 del quarto livello e 1.000 del sesto livello, stabilita con la legge n. 56 o la legge n. 160 - ora non ricordo con esattezza il riferimento legislativo - era una misura che rientrava in un disegno generale di una strategia innovativa per quanto riguarda la politica attiva dell'impiego e del lavoro. Si faceva carico di un processo da tutti condiviso e pertanto apprezzato di modernizzazione della struttura centrale e periferica del Ministero del lavoro, attesa la delicatezza dei compiti cui sono chiamati gli uffici preposti al collocamento della manodopera nel nostro paese, soprattutto nell'area meridionale.

È indiscutibile come tutti siano stati sottoposti ad una prova selettiva abbastanza seria e concreta; se non si fosse proceduto a questa prova selettiva per quanto riguarda, per esempio, i giovani assunti al quarto livello si sarebbe proceduto attraverso l'attingere acritico - questa volta, sì, sotto la spinta probabile di alcune particolari ragioni - dalle liste di collocamento. Invece, mi sembra che i giovani siano stati sottoposti ad una prova abbastanza seria e dura e oggi questi giovani non solo garantiscono il prosieguo e lo sviluppo del processo di ammodernamento e di informatizzazione delle strutture periferiche del Ministero del lavoro, ma sono stati utilizzati dai dirigenti di quegli uffici per altre mansioni e per assicurare un minimo di condizione di agibilità e di operatività degli uffici del lavoro. Soprattutto i colleghi che sono espressione della realtà del Mezzogiorno e delle regioni meridionali possono testimoniare come questi giovani hanno dato prova di impegno, di serietà, di competenza e sono diventati indispensabili per il funzionamento quotidiano di questi uffici.

Non possiamo aggravare il senso di frustrazione e di delusione che pure ha preso masse giovanili del Mezzogiorno a seguito di un altro provvedimento che pure mi pare sia stato opportunamente ricordato nella discussione, l'articolo 23 della legge finanziaria di due anni fa che, attraverso l'approvazione dei progetti da parte delle Commissioni

regionali dell'impiego e del lavoro, consente ai comuni e quindi ai giovani organizzati in cooperative di attendere ad alcuni servizi; la legge approvata dal Parlamento prevedeva, come lo prevede, che dopo un anno il rapporto cessi. Non solo si è stati pagati con poco, ma, dopo aver acquisito un minimo di competenza e di professionalità, si cambia, ci sono altri giovani che giustamente aspirano anche all'impiego modesto e alla retribuzione altrettanto modesta.

Come tutti sappiamo, questo ha creato un senso di frustrazione e di delusione, non possiamo aggiungere a questo la delusione di giovani - questa volta selezionati con serietà - che hanno acquisito una competenza indispensabile al funzionamento di delicati e irrinunciabili uffici pubblici adibiti ad un servizio pubblico. A settembre i primi giovani assunti dovrebbero andare a casa determinando, oltre alla frustrazione e alla delusione, la paralisi di gran parte delle strutture periferiche del Ministero. È chiaro, a questo punto si propone la proroga in vista di un provvedimento di sanatoria, come giustamente è stato sottolineato, mi sembra, anche questa volta dal senatore Florino, oltre che da altri senatori. In tal modo il decreto è diventato, come altri, un decreto *omnibus*, quindi con una scarsa omogeneità.

Per quanto riguarda poi altre questioni sollevate, posso dire che per quanto riguarda i patronati mi sembra si siano individuate alcune situazioni finanziarie che riguardano enti che svolgono un servizio tutto sommato a tutela di alcune delle fasce più deboli della nostra società civile. I patronati non possono pagare lentezze e ritardi per quanto riguarda l'erogazione di contributi da parte di un Ministero che ha costretto molti enti di patronato ad attingere al credito e quindi a sobbarcarsi di oneri finanziari spesso insostenibili.

SANESI. È una storia vecchia!

CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Altra questione - e mi avvio rapidamente alla conclusione, signor Presidente - da tutti sottolineata è quella relativa ai contratti di formazione lavoro. Ebbene, limitare per l'anno in corso, per il 1990, l'ammissibilità di contratti di formazione lavoro nella misura del 75 per cento rispetto all'anno precedente significa soltanto riconoscere e prendere atto delle mutate condizioni e quindi delle condizioni più favorevoli del mercato del lavoro per quanto riguarda l'area del Centro-Nord. Non è tutto affidato alla discrezionalità del Ministro. Per l'anno in corso si è proposta questa misura a fronte di condizioni mutate che non possono consentire un uso così diffuso di questo importante istituto agevolativo.

La doppia iscrizione nelle liste di collocamento è un provvedimento razzista? Il Governo o, meglio, il Ministro del lavoro ha accolto indicazioni rivenienti da esperienza vasta fatta e rappresentataci dalle competenti direzioni generali circa tutta una serie di inconvenienti e di anomalie che sono intervenuti e che sono stati anche sottolineati, giustamente, dal senatore Vecchi, che ho ascoltato in Commissione, e dal senatore Guzzetti. Sotto questo aspetto il Governo si rimetterà alla volontà dell'Aula, visto che probabilmente il decreto subirà alcune modificazioni, nonostante il parere contrario che il Governo ha espresso

in Commissione ed esprimerà anche in questa sede, per consentire l'approvazione di un provvedimento che, per quanto farraginoso e caricato - obeso, è stato definito - di altre questioni rispetto alle originarie, è un decreto a cui sono legate le aspettative e le aspirazioni di circa 50.000 lavoratori, oltre alle diverse questioni a cui abbiamo fatto riferimento.

Mi sembra, signor Presidente, onorevoli senatori, che l'esprimere anche frettolosamente le ragioni a sostegno del provvedimento per cui il Governo richiede il voto favorevole a questa Camera, possa essere stato sufficiente a far cogliere a tutti il senso di un voto positivo per evitare che il Governo si possa trovare nella difficoltà, se non nell'impossibilità, di reiterare questo stesso provvedimento.

Desidero, infine, ringraziare il relatore e i senatori che sono intervenuti nel dibattito, nonché il presidente della Commissione lavoro per il contributo prezioso che hanno dato sia alla discussione, sia alla formulazione di alcune modifiche, sulle quali il Governo ha espresso parere negativo, ma che, nel caso in cui il decreto dovesse essere modificato, potranno vedere il Governo in posizione diversa.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge e dei relativi emendamenti, sospendo la seduta per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,55, è ripresa alle ore 13,10).

Onorevoli colleghi, purtroppo il tempo non è stato sufficiente anche perchè è in corso un breve incontro con la 5^a Commissione per trovare una soluzione ad un aspetto che si basa, fra l'altro, su una interpretazione errata di un emendamento approvato precedentemente dalla Commissione lavoro.

Quindi sospendo nuovamente la seduta fino alle 13,25.

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 13,25).

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti 7.10 e 7.5 che le sono stati trasmessi.

DI LEMBO, segretario:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime parere contrario, per mancanza di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su quello 7.10, nella parte soppressiva dei comuni 7, 8 e 9 dell'articolo 7. Per tal via infatti si provvederebbe a sopprimere gli incrementi di contributi, che erano stati calcolati dal Governo per l'equilibrio finanziario del provvedimento e il riequilibrio delle rispettive gestioni, senza provvedere alla relativa copertura.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo dell'emendamento 7.5 trasmesso dall'Assemblea, dichiara di non opporsi al suo iter».

PRESIDENTE. Do la parola adesso al senatore Giugni per illustrare gli emendamenti della Commissione, compresi quelli presentati successivamente alla sospensione, in modo da dare all'intera Assemblea contezza del punto (speriamo felice) a cui si è pervenuti.

Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Giugni, quale Presidente della Commissione lavoro.

* GIUGNI. Signor Presidente, a seguito dei contatti intercorsi con la Presidenza della Commissione bilancio, che ha svolto alcune obiezioni agli emendamenti presentati, è maturato l'orientamento, circa un emendamento particolarmente importante (precisamente l'emendamento 7.5), di illustrarlo quando si passerà all'esame dell'articolo 7, per dar luogo alla votazione ed all'eventuale ritiro (auspicabile) di alcuni emendamenti presentati agli altri articoli. Io stesso sarò protagonista di questa fase e lo preannuncio fin da ora.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1, di cui è stata data precedentemente lettura.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tale ordine del giorno.

* CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il relatore insiste per la votazione?

TANI, *relatore*. Non c'è bisogno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, e 13 febbraio 1990, n. 20.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82:

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «ed in lire 360 miliardi per l'anno 1990» sono sostituite dalle seguenti: «ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la procedura, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, anche nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla data delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma per l'anno 1990, valutato in lire 6.629 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento "Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonchè di istituti ed enti di ricerca sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati».

All'articolo 4:

al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989, e quanto a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per il 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi»;

al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale disciplina si applica altresì ai lavoratori delle imprese appartenenti al settore siderurgico privato operanti nelle zone individuate con decisione della Commissione delle Comunità europee del 6 febbraio 1990 ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988, nonché nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. A favore dei lavoratori di cui al comma 7, che alla data del 1° giugno 1990 fruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinaria, il trattamento medesimo è prorogato sino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

All'articolo 6:

al comma 4, le parole da: «si fa fronte» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi. Il relativo onere, valutato in lire 4 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992»; e, al terzo periodo, le parole: «per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e, per lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali"»;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il relativo importo è versato su apposito capitolo previsto per il suddetto personale»;

i commi 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:

«16. Una quota pari all'11 per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che: a) avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto fare ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante; b) siano stati assoggettati al pagamento di sanzioni civili ed interessi passivi per oneri contributivi arretrati in via di estinzione. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

17. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“18-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base dell'andamento dei tassi di disoccupazione giovanile e con riferimento alle aree non ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, determina il numero massimo dei contratti di cui al presente articolo che ciascuna Commissione regionale per l'impiego può autorizzare per l'anno 1990. Il numero complessivo di detti contratti non può eccedere la misura del 75 per cento di quelli ammessi per l'anno 1989”».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti a pubblici servizi di telefonia). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto a pubblici servizi di telefonia, ai fini

del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti di contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7 sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a

domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accREDITAMENTO della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 2, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale)

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e

addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 giugno 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati nell'elenco 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 giugno 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1990», con le seguenti: «31 dicembre 1990».

2.1 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,
FERRAGUTI, LAMA

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 1990», con le seguenti: «per un periodo non superiore a ventisette mesi».

2.2 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,
FERRAGUTI, LAMA

All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: «nell'elenco 3 B della» con l'altra: «nella».

2.3 FRANZA, FLORINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Considerando la necessità di assicurare un *iter* che porti all'approvazione, pur con le modifiche necessarie, ritiriamo gli emendamenti 2.1 e 2.2.

FLORINO. Ritiriamo l'emendamento 2.3 per le modifiche che saranno apportate successivamente dal Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 3, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8

agosto 1972, n. 464, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento « Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria », di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990).

3-bis. Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la procedura, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, anche nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla data delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma per l'anno 1990, valutato in lire 6.629 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento « Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria ».

4. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

5. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

6. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 6 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate Casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

8-bis. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonchè di istituti ed enti di ricerca sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

(Norme in materia di pensionamento anticipato)

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della

disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonchè, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta

al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989, e quanto a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per il 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 7, comma 17, valutate in lire 210 miliardi.

7. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. Tale disciplina si applica altresì ai lavoratori delle imprese appartenenti al settore siderurgico privato operanti nelle zone individuate con decisione della Commissione delle Comunità europee del 6 febbraio 1990 ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988, nonché nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 6 miliardi per il 1990, in lire 7 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

7-bis. A favore dei lavoratori di cui al comma 7, che alla data del 1° giugno 1990 fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria, il trattamento medesimo è prorogato sino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1990» con le seguenti: «31 dicembre 1990».

4.2 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,
FERRAGUTI, LAMA

Al termine del comma 4, aggiungere le parole: «e fino al 31 dicembre 1991 per i lavoratori di aziende in amministrazione straordinaria (ex legge n. 95 del 1979) per le quali sono stati stipulati accordi sindacali che prevedano i termini di reimpiego e di prepensionamento dei lavoratori interessati».

4.3 VECCHI, CASCIA, ANTONIAZZI, CHIESURA, IAN-
NONE, LAMA, FERRAGUTI, MANCIA

All'articolo 4, comma 7, sostituire il periodo dalle parole: «ai conseguenti» alle parole: «15 maggio 1989, n. 181» con il seguente periodo: «ai conseguenti oneri finanziari valutati in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a carico del capitolo 8054 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante proporzionale riduzione della autorizzazione di spesa relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845».

4.1 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-ter. La disciplina in materia di pensionamento di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, trova applicazione fino al 31 dicembre 1990 per i lavoratori dipendenti da imprese cantieristiche, del fibrocemento e amianto e di quelle produttrici di materiali refrattari, di elettrodi e di grafite. Gli oneri derivanti dal presente articolo relativamente alle pensioni ed alle indennità di mobilità liquidate dall'INPS sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

4.4 VECCHI, IANNONE, CHIESURA, LAMA, FERRA-
GUTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*quater*. Le norme previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano a tutti gli accordi stipulati entro il 31 dicembre 1988 semprechè siano stati assunti con presa d'atto del Ministero del lavoro o di altri Ministeri competenti. Le aziende non operative della GEPI e dell'INSAR, o poste in liquidazione, in amministrazione controllata, in fallimento sono escluse dal pagamento dell'onere suddetto.».

4.5 VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, FER-
RAGUTI, IANNONE

All'articolo 4, comma 7, sopprimere il secondo periodo.

4.6 GIUGNI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Per le stesse ragioni esposte prima, gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 sono ritirati.

* GIUGNI. L'emendamento 4.1 rappresenta un punto delicato e per memoria dei presenti si riferisce ai trattamenti di pensione dei lavoratori siderurgici privati. Su questo è sorto un problema delicato di copertura finanziaria. La Commissione lavoro ha cercato di individuare i termini di questa copertura, con la Commissione bilancio non è stato tuttavia possibile concordare un parere favorevole.

Un orientamento proponibile sarebbe quello di sopprimere questo testo che d'altronde non fa parte del decreto-legge originario ma è stato introdotto dalla Camera e contemporaneamente, nei tempi fisiologici normali, elaborare un ordine del giorno che impegni il Governo a emanare un decreto-legge, naturalmente con copertura, che attenendosi rigorosamente all'ambito di questa materia, non eccedendo da essa, risolva questo problema che ci è sembrato dovesse essere risolto in senso conforme a quello seguito dalla Camera dei deputati.

Onde evitare complicazioni inerenti alla modificazione del testo proporremmo con l'emendamento 4.6 la soppressione del periodo per il quale non c'è copertura finanziaria e l'approvazione di un ordine del giorno conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Giugni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis. - (Pensionamento anticipato per i dipendenti da imprese produttrici di materiali refrattari e di elettrodi di grafite artificiali per

l'industria siderurgica). - 1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, trova applicazione fino al 31 dicembre 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiali per l'industria siderurgica. La suddetta disciplina trova applicazione, fino al 31 dicembre 1991, anche per i lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, e che abbiano compiuto 50 anni alla data del 31 dicembre 1990 dalle imprese del settore cantieristico a partecipazione statale, per le quali vi sia stata una delibera del CIPI di accertamento di eccedenza di personale.

2. Il diritto al pensionamento anticipato per i dipendenti di cui al comma 1 è esercitabile quando intervenga, su domanda dell'impresa, una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica, fissando i termini entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 4.

3. Per ciascun lavoratore posto in pensionamento anticipato ai sensi dei commi precedenti l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una somma pari a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendano chiedere il pensionamento anticipato presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti dalla delibera di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a quello accertato, il datore di lavoro opera la selezione sulla base dell'esigenza dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, relativamente alle pensioni ed alle indennità di mobilità liquidate dall'INPS, sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

4.0.1

PATRIARCA, MARIOTTI, BOSCO, CONDORELLI,
MANCIA, AMABILE, TOTH, BERNARDI, CAR-
TA, ZECCHINO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* PATRIARCA. Purtroppo devo ritirare questo emendamento anche se desidero sottolineare al Governo in modo particolare che in molte sedi ha dato assicurazione di portare avanti quel provvedimento per l'estensione della disciplina del prepensionamento anche ai lavoratori della cantieristica, atteso che la sesta direttiva comunitaria ha imposto al nostro paese un ridimensionamento di tutto il settore della cantieristica pubblica con l'espulsione dalle fabbriche di oltre 5.000 lavoratori. Ora, poichè questo provvedimento tocca oltretutto zone in

cui non è assolutamente possibile per i lavoratori interessati trovare impiego in altri settori, specialmente in alcune realtà del Mezzogiorno – mi riferisco, in particolare, al cantiere di Castellammare di Stabia – è stato detto che, rispetto a questa esigenza comprovata, che comporta oltretutto il dimezzamento degli organici di alcuni cantieri, sarebbe stata riconosciuta a tali lavoratori – così come è stato fatto precedentemente con la legge 31 maggio 1984, n.193 – la possibilità di un prepensionamento, il quale, in un certo senso, avrebbe attenuato i disagi di una situazione estremamente difficile. Ebbene, nonostante in più sedi il Governo ci abbia dato assicurazione circa il varo di un provvedimento di tal genere, esso non è ancora intervenuto per cui alla Camera dei deputati la Commissione di merito, unitariamente, aveva presentato la proposta di emendamento che io, con qualche correzione, mi sono permesso di riproporre qui in Aula.

Mi rendo conto delle difficoltà di stanziamento esistenti in ordine alle indicazioni fornite da questo emendamento, però il Governo tempestivamente deve farsi carico di fornire al riguardo risposte concrete, magari con un provvedimento organico e definitivo che tenga conto del processo di ristrutturazione ormai in atto nel settore della cantieristica, il quale, oltretutto, obbedisce anche ad alcune direttive comunitarie che tra breve saranno applicate anche nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

(Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988 e 1989)

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di

occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988 e nell'anno 1989, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, nell'anno 1987 e 1988, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole, risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989 e al 30 giugno 1990.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 5 il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-bis:

1. In favore dei lavoratori occupati al 20 luglio 1989, nel settore turistico (alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio) e commerciale, nei comuni situati entro i dieci chilometri dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatasi nell'anno 1989, licenziati entro il 20 ottobre 1989, le giornate di disoccupazione riferite all'anno 1989 e da indennizzare a norma dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni e integrazioni, comprendono anche quelle non lavorate fino alla data del 20 ottobre 1989.

2. L'indennità di disoccupazione spetta anche in assenza dei requisiti dei due anni di assicurazione e dell'anno di contribuzione nel biennio.

3. L'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 20 miliardi è posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

5.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

TANI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno, il cui testo mi riservo di far pervenire al più presto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 6 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

(Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia)

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 7.

(Disposizioni diverse)

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985,

n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi. Il relativo onere, valutato in lire 4 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 a favore dei dipendenti delle imprese indicate al medesimo comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1990, purchè siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1989 e in lire 2,08 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

4. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992, ai

fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5-bis. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale» e, per lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

9. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

10. Per far fronte alle esigenze connesse al pagamento dei ratei di pensione in favore degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche entro il 30 giugno 1990, ed alla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127, è concesso un contributo straordinario di 72 miliardi e 230 milioni di lire a carico delle disponibilità finanziarie relative all'anno 1990 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10-bis. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il relativo importo è versato su apposito capitolo previsto per il suddetto personale.

11. Sono reintegrati nelle graduatorie predisposte a seguito dei concorsi di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, coloro che, pur avendo i requisiti di partecipazione ed avendo conseguito l'idoneità, sono stati successivamente esclusi da dette graduatorie per meri vizi formali, fatta salva la validità dei contratti di assunzione sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Fino alla data del 31 dicembre 1990, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni, per l'acquisizione di impianti, mobili ed attrezzature varie, programmi, consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

13. È abrogato il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e l'articolo 1, comma 4, della legge medesima trova applicazione anche ai fini degli avviamenti a selezione presso pubbliche amministrazioni. Conservano efficacia le iscrizioni nelle liste di collocamento della seconda circoscrizione, limitatamente alle procedure di avviamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di

concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

15. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

16. Una quota pari all'11 per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che: *a)* avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto fare ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante; *b)* siano stati assoggettati al pagamento di sanzioni civili ed interessi passivi per oneri contributivi arretrati in via di estinzione. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

17. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base dell'andamento dei tassi di disoccupazione giovanile e con riferimento alle aree non ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, determina il numero massimo dei contratti di cui al presente articolo che ciascuna commissione regionale per l'impiego può autorizzare per l'anno 1990. Il numero complessivo di detti contratti non può eccedere la misura del 75 per cento di quelli ammessi per l'anno 1989».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi dal 4 al 17.

Sopprimere il comma 13.

7.3

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 13.

7.8

VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,
FERRAGUTI, LAMA

*Al comma 13, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1987, n. 56»
inserire le seguenti: «per i comuni, le province, le comunità montane e
loro consorzi».*

7.1

GUZZETTI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Le facoltà previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, non si applicano per l'avviamento per contratti a
tempo determinato».

7.11

VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA,
FERRAGUTI, LAMA

Sopprimere il comma 16.

7.9

FLORINO, PONTONE, TOTH, MOLTISANTI, SANESI

*Al comma 16 sostituire le parole: «nel rendiconto relativo all'eserci-
zio 1987» con le altre: «secondo la media annuale risultante dai
rendiconti relativi agli esercizi 1986-1989».*

7.7

TOTH, MORA, EMO CAPODILISTA, PATRIARCA,
BOSCO, MICOLINI, COVIELLO, BOGGIO, BAU-
SI, IANNIELLO, DI STEFANO

Sopprimere il comma 17.

7.2

GUZZETTI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“Nelle aree non ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad esclusione di quelle circoscrizioni del centro-nord in cui i tassi di disoccupazione sono superiori alle medie nazionali i contributi previdenziali e assicurativi per gli assunti con contratto di formazione e lavoro sono pari al 60 per cento rispetto alle misure previste per gli altri dipendenti con pari qualifica.

Rimangono inalterate le misure degli sgravi previsti per le aziende artigiane in applicazione delle norme vigenti.

Le circoscrizioni di cui ai commi precedenti sono individuate in ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego».

7.6

VECCHI, FERRAGUTI, LAMA, ANTONIAZZI, IAN-
NONE, CHIESURA

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863» *sostituire le parole:* «possono essere assunti nominativamente» *con le parole:* «possono essere assunti per un 50 per cento dalla lista unica di collocamento in ordine numerico e per l'altro 50 per cento su richiesta nominativa».

7.4

LA COMMISSIONE

All'emendamento 7.5 sopprimere le parole: «e comunque non superiore a 12 mesi».

7.5/1

GUZZETTI

Al comma 17 sostituire il comma 18-bis richiamato con il seguente:

«18-bis. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, nonché per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; ferma rimanendo l'agevolazione finanziaria eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la predetta agevolazione contributiva continua a trovare applicazione, per un periodo pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, nel caso in cui il lavoratore venga mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nei rimanenti territori i contributi previdenziali

ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 60 per cento della contribuzione prevista per gli altri dipendenti con pari qualifica. La predetta agevolazione contributiva, nella misura ridotta, continua a trovare applicazione, per un periodo pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, e comunque non superiore a 12 mesi, nel caso in cui il lavoratore venga mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta ferma in ogni caso la contribuzione a carico dei lavoratori nella misura prevista per gli altri dipendenti. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego.

7.5

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 18-bis con il seguente:

«18-bis. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, nonché per i lavoratori dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro da imprese artigiane assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; ferma restando l'agevolazione finanziaria eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nei rimanenti territori i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 60 per cento della contribuzione prevista per gli altri dipendenti con pari qualifica. Resta ferma in ogni caso la contribuzione a carico dei lavoratori nella misura prevista per gli altri dipendenti. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego».

7.5 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GIUGNI. Signor Presidente, il senso dell'emendamento 7.10, a mia firma - e con ciò illustro anche il successivo emendamento 7-bis.1 - è che noi ci troviamo di fronte ad uno dei peggiori esempi di decreto-legge «omnibus». La legge n. 400 aveva generato in noi l'illusione che, in materia di decreti-legge, ci si attendesse al criterio della omogeneità. All'interno di questo decreto, invece, vi è di tutto e non solo per l'apporto fecondo e creativo dato dall'altro ramo del

Parlamento, ma anche per quello fornito dal Governo, che già nello stesso decreto ha immesso una materia estremamente eterogenea.

Per tali motivi, dunque, ho ritenuto di presentare un emendamento abrogativo di tutto ciò che non attiene al titolo del decreto-legge, dal momento che la legge n. 400 fa riferimento alla coerenza rispetto al titolo.

Al riguardo, mi si sarebbero posti dei problemi dati anche dalla ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, ma la Commissione bilancio esprimendo un parere negativo ha risolto il mio caso di coscienza e pertanto ritiro entrambi gli emendamenti da me presentati. Sottolineo però alla Presidenza del Senato la necessità di richiamare il Governo ad un rigoroso adempimento delle leggi che lo stesso Governo ha fatto approvare.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Giugni.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei far miei gli emendamenti ritirati dal senatore Giugni.

PRESIDENTE. Senatore Boato, lei sa che questo richiede una votazione qualificata per cui il decreto rischierebbe di non essere convertito. Qui si tratta di 50.000 lavoratori.

BOATO. Solo per il motivo da lei richiamato sono ragionevole e quindi rinuncio al mio intendimento. Mi pare però che le motivazioni espresse dal presidente Giugni siano del tutto fondate; noi stiamo disapplicando la legge sulla Presidenza del Consiglio in relazione alla normativa sui decreti-legge, che abbiamo solennemente votato in quest'Aula.

VECCHI. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 7.8, 7.6 e 7.11. Vorrei innanzitutto chiedere se, qualora venisse approvato l'emendamento 7.8, riguardante la soppressione del comma 13 dell'articolo 7, risulterebbe precluso l'emendamento 7.11. Se non risultasse precluso desidererei mantenere sia l'emendamento 7.8 che l'identico emendamento 7.3, presentato dalla Commissione, volti a sopprimere il comma 13.

L'emendamento 7.6 risulta assorbito dal testo dell'emendamento 7.5 e pertanto si intende ritirato.

GUZZETTI. Illustrerò gli emendamenti 7.1 e 7.2, riservandomi poi di intervenire in sede di dichiarazione di voto contro gli emendamenti 7.3 e 7.8.

L'emendamento 7.1 intende limitare la norma introdotta dalla Camera che generalizza l'esclusione dalla seconda lista per il collocamento nella pubblica amministrazione, limitando l'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 alle pubbliche amministrazioni che

non siano i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi.

La norma prevista dall'articolo 16 ha dimostrato la sua inapplicabilità e i suoi contenuti fortemente demagogici. Con l'obbiettivo di consentire ai lavoratori del sud di poter trovare occupazione anche al nord, in realtà è accaduto che i lavoratori del sud non hanno trovato occupazione al nord, ma abbiamo concorso significativamente a mettere in difficoltà i comuni del nord circa la possibilità di coprire i posti di lavoro liberi presso quelle amministrazioni (parlo solo di comuni, province, comunità montane e consorzi tra questi enti locali). Queste amministrazioni si sono trovate nella condizione molto negativa di ricorrere a ripetute chiamate per quanto riguarda le seconde liste del collocamento e di ricevere risposte negative circa la disponibilità dei chiamati a coprire i posti liberi. Gli enti locali sono stati di fatto costretti, per assicurare l'erogazione dei servizi o la non erogazione, a ricorrere a sotterfugi a tutti noti ma di cui nessuno parla, con l'appalto a privati di questi servizi o ricorrendo al marchingegno di appaltare i servizi a cooperative costituite appositamente.

Questa mattina nella nostra Aula si sono spese parole molto grosse e del tutto ingiustificate rispetto alla modestia dell'argomento che siamo impegnati a discutere; intendo dire che non è minimamente in ballo il discorso del nord e del sud. Non si tratta di emanare provvedimenti con contenuti che non so come definire: qualcuno ha adoperato parole molto pesanti e del tutto fuori luogo ed a sproposito. Si tratta solo di consentire ai lavoratori del sud - ma anche del nord - di poter lavorare nelle aziende private e nelle pubbliche amministrazioni che hanno posti a disposizione; nel contempo si consente agli enti locali di poter coprire i posti di lavoro resisi liberi.

Se mettiamo in relazione l'articolo 16 con la mobilità esterna dallo Stato agli enti locali e con l'altra norma deleteria che sta mettendo in gravissime condizioni gli enti locali - il blocco del *turn over* al 25 per cento - notiamo una pesante condizione degli enti locali, in generale di tutta Italia (non è solo un problema del nord), in particolare di quei comuni che hanno approvato piante organiche in modo corretto, non certo dei grandi comuni o di quei comuni che hanno adottato piante organiche inflazionate, per cui non c'è blocco del *turn over* che tenga. Questi ultimi hanno ancora una enorme disponibilità per continuare ad assumere nonostante il blocco del *turn over* ma quelli che hanno fatto correttamente il loro dovere di amministratori oggi si vedono penalizzati da queste tre norme: la doppia lista, la mobilità dallo Stato all'ente locale, il blocco del *turn over* al 25 per cento. Saggiamente il Governo - e per esso ritengo il Ministro per la funzione pubblica che dispone dei dati e delle statistiche su queste realtà e quindi non la Camera - ha ritenuto di inserire nel decreto il comma 13 che correttamente risponde ad una condizione di difficoltà degli enti locali. Ripeto che non si tratta del nord che fa operazioni contro il sud, siamo ormai alla psicosi generalizzata dello scontro tra nord e sud. Cerchiamo di evitare di illudere il sud e di danneggiare il nord. Questo è il minimo che possiamo fare. Queste succintamente sono le motivazioni per le quali esprimo il mio voto contrario agli emendamenti 7.3 e 7.8, mentre se vogliamo mantenere questo comma 13 possiamo limitarne la portata

con l'emendamento da me proposto escludendo i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi. Non avremo illuso i lavoratori del sud, ma avremo reso giustizia agli enti locali in generale.

PRESIDENTE. Invito adesso il relatore ad illustrare le ragioni per le quali la Commissione ha presentato i propri emendamenti e anche il nuovo testo dell'emendamento 7.5, sul quale la 5^a Commissione ha dato il parere favorevole successivamente alla sospensione.

TANI, *relatore*. Circa l'emendamento 7.3, mi rimetto all'Assemblea, mentre il 7.5 e il 7.4 si illustrano da sè, signor Presidente.

SANESI. Io avevo predisposto una dichiarazione di voto sul nostro emendamento che riteniamo importante e fondamentale perchè riguarda il perpetuarsi del malcostume dei dirigenti politici italiani. Però ho visto che opportunamente il professor Giugni (voglio chiamarlo proprio così, non «collega» Giugni), in un emendamento testè presentato, propone la soppressione dei commi dal 4 al 17, per cui il nostro verrebbe incluso. Quindi anche lui è favorevole alla soppressione del comma 9. Se è così, professore... (*Cenni del senatore Giugni*). Se mi fa così con la testa, senatore Giugni, io parlo meno di quanto...

GIUGNI. Faccio così, senatore Sanesi, perchè la Commissione ha già dato parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, le interruzioni prolungano i tempi della discussione invece di ridurli. Prego, senatore Sanesi.

SANESI. Ma io avevo chiesto un chiarimento. Comunque, siccome è soppressivo anche l'emendamento presentato dal senatore Giugni, ritiriamo il nostro emendamento 7.9.

* TOTH. Intervengo, signor Presidente, per illustrare l'emendamento 7.7.

Questo emendamento si inserisce sulla spiegazione che il sottosegretario Ciocia ha dato sulla *ratio* di questa norma. La *ratio* di questa norma sarebbe quella ed è quella di venire incontro agli istituti di patronato che hanno sostenuto delle spese eccezionali per la ristrutturazione (chiesta, del resto, dallo stesso Ministero del lavoro) e che quindi hanno dovuto ricorrere a mutui e a finanziamenti, quindi ad esposizioni bancarie.

La ragione del mio emendamento è quella di portare un elemento di moralizzazione nella distribuzione di queste risorse. In realtà si toglie l'11 per cento delle risorse globali destinate ai patronati per poter venire incontro a quei patronati che si trovano appunto in difficoltà. Ovviamente bisogna evitare che una norma di questo genere si risolva a vantaggio di chi è stato più imprudente e si è esposto di più. Ora, la ragione per cui io propongo di sostituire il riferimento puntuale e specifico all'esercizio 1987 con una media annuale risultante dai rendiconti relativi agli esercizi dal 1986 al 1989, cioè allargata su tre anni, è proprio quella di consentire una ripartizione fra gli istituti che

hanno avuto esposizioni analoghe che sia più perequata e quindi che risponda a criteri di giustizia maggiore. Credo che i colleghi presenti in questa Assemblea non abbiano bisogno di ulteriori spiegazioni per comprendere il senso di un riferimento più ampio in quanto consente una maggiore giustizia nel venire incontro a patronati che si sono esposti e quindi nel non premiare soltanto chi, magari imprudentemente, si è esposto di più.

Queste le ragioni dell'emendamento che ha soltanto lo scopo di una maggiore perequazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TANI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, il relatore si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.7, illustrato dal collega Toth, il relatore si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere è contrario.

* CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario relativamente a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PERUGINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUGINI. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 56 afferma: «I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria». L'emendamento presentato al comma 13 dell'articolo 7 del decreto-legge vanifica il dettato della legge n. 56 perchè tende ad abrogare il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Mi rendo conto delle esigenze che sia in Commissione che in Aula sono state espresse in ordine all'assunzione di lavoratori a tempo determinato. Nulla toglie a quest'Aula, alla quale è affidato il compito di rispondere positivamente o meno a questa richiesta di soppressione (che per quanto mi riguarda va soppressa), la possibilità di prevedere una deroga, senza abrogare però il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 56, salvo poi - come afferma una proposta di emendamento - riconoscere ai comuni, alle province e alle comunità montane il diritto di avvalersi della facoltà di assumere direttamente quei lavoratori, a tempo determinato, di cui i predetti enti locali hanno bisogno. Pertanto sono favorevole alla soppressione del comma 13 dell'articolo 7 e all'approvazione di un emendamento, che pure è stato presentato, affinché ai comuni, alle province, alle comunità montane e ai loro consorzi possa essere data autorizzazione all'assunzione in deroga alla legge n. 56, articolo 16, comma 2.

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZITO. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 7.3, sul quale abbiamo ascoltato gli interventi dei senatori Guzzetti e Perugini. Mi associo alle considerazioni fatte dal senatore Perugini, mentre mi permetto di dissentire da ciò che ha detto il senatore Guzzetti, il quale - se non ho compreso male - ha sostenuto non esservi nessuna valenza politica in questa soppressione della facoltà di iscriversi in due diverse liste in regioni diverse e lo ha presentato come un fatto eminentemente tecnico.

GUZZETTI. Ho detto che questa norma per i comuni, le province e le comunità montane è demagogica; essa non ha avuto applicazione e ha creato dei guai.

ZITO. Ma vede, senatore Guzzetti, non so se è demagogica o meno; credo di aver interpretato bene il suo pensiero, pur lasciando da parte la qualifica di «demagogica» che lei ha dato a questa norma. Lei sostiene che i comuni funzionano meglio in assenza di una norma come questa perchè possono più facilmente riempire i vuoti di organico.

GUZZETTI. Il problema è che con questa norma non riescono a procedere alle assunzioni.

ZITO. Ho capito, senatore Guzzetti; guardi, non avrei alcuna difficoltà ad accedere a questa opinione se al di là delle sue intenzioni (che possono essere le migliori di questo mondo) non ci fossero dei fatti oggettivi che inevitabilmente danno una forte valenza politica a questa proposta che viene dal Governo. Mi meraviglio, sottosegretario Ciocia, che il Governo abbia potuto proporre qualcosa del genere.

Se la norma in questione non ha funzionato, troviamo allora la maniera di farla funzionare. Va richiamato ancora una volta il discorso dell'organizzazione del Ministero del lavoro; in uno Stato ben ordinato l'Amministrazione del lavoro dovrebbe essere organizzata in maniera tale da consentire nei tempi più rapidi la più grande mobilità della forza lavoro, senatore Guzzetti. Se non funziona la norma, invitiamo allora il Governo - visto che sono dieci anni che sento parlare di queste cose - a farla funzionare. Il mio sospetto invece è che non si voglia rendere applicabile la norma.

BOGGIO. La norma non è applicabile.

ZITO. Mi consenta, senatore Boggio, discuteremo poi se la norma è applicabile o non applicabile. Non possiamo ignorare il contesto in cui questa proposta del Governo si colloca: vi è uno spaventoso divario fra Mezzogiorno e Centro-Nord sotto il profilo dell'occupazione. Nel Centro-Nord non esiste disoccupazione - se vogliamo dire le cose come stanno - se non ai livelli che sono fisiologici in qualsiasi paese

industrializzato, mentre al Sud altro che il 21 per cento delle statistiche ufficiali!

Ma c'è un contesto politico ancora più pericoloso. Come possiamo non vedere che c'è un clima di antimeridionalismo in tutto il paese, che non è soltanto il risultato delle iniziative politiche della Lega lombarda? Il meridionalismo è morto nel nostro paese. Anche da parte di autorevoli esponenti della sinistra si arriva a concludere che dopo tutto il problema del Mezzogiorno è colpa dei meridionali, come se il problema della povertà fosse colpa dei poveri o se il problema del Terzo mondo fosse colpa dei suoi abitanti: in questo modo si negano le ragioni non solo della sinistra ma di qualsiasi pensiero riformista e progressista. Questo è il contesto politico nel quale si colloca la vostra proposta e nel quale si colloca anche la richiesta della Lega lombarda e delle leghe nordiste di assegnare i posti di lavoro della Lombardia e del Veneto ai lombardi e ai veneti. Quest'ultima è stata uno dei punti cardine della Lega lombarda, uno dei punti che ha consentito alla Lega lombarda di avere nella sua regione, senatore Guzzetti, il 20 per cento. In questo modo la Lega lombarda ha ottenuto il 20 per cento in Lombardia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente sono contrario a qualsiasi difesa delle ragioni del Mezzogiorno che sappia di assistenzialismo. Ritengo che il Mezzogiorno debba stare sul mercato e debba compiere un grande sforzo per adeguarsi sempre di più alla logica del mercato, che è quella che è. Tuttavia, questa logica del mercato deve valere sempre: deve valere quando circolano i capitali, quando circolano le merci e quando circola la manodopera. Il mercato non ci può piacere soltanto in riferimento alla circolazione dei capitali e delle merci e un po' meno quando si tratta della circolazione della manodopera. Infatti, se fosse così, sarebbe inevitabile la conseguenza che se vogliamo restringere in qualche modo la circolazione della manodopera, allora spunta fuori anche la tentazione di restringere la circolazione delle merci e a qualcuno del Mezzogiorno potrebbe saltare in mente che è meglio comprare un'auto giapponese piuttosto che una FIAT, che è meglio comprare una camicia rumena invece di una fatta in Veneto, che è meglio comprare un frigorifero jugoslavo invece di uno costruito a Pordenone.

Ritengo che tutto ciò sia molto lontano dalla cultura e dalle intenzioni del Mezzogiorno, che non senza motivo ha votato per i partiti storici. Non interessa che i cosiddetti partiti di maggioranza abbiano conseguito un successo maggiore rispetto a quello che hanno avuto i partiti di opposizione: so soltanto che il Mezzogiorno conferma la sua adesione allo spirito dell'unità nazionale, al sistema costituzionale, al sistema dei partiti. Tuttavia, non possiamo, introducendo delle modifiche di per se stesse poco significative, rischiare invece di introdurre delle ferite profonde nello stesso concetto di unità nazionale. *(Applausi dalla sinistra)*.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, durante il mio intervento prescindere dalle valutazioni politiche più generali che possono rintracciarsi nel comma che è stato inserito nel provvedimento al nostro esame. Prescindo da tali valutazioni in quanto concordo con le osservazioni fatte, un attimo fa, dal senatore Zito.

Invece desidero dare una risposta, sul piano della tecnica applicativa, della praticità e dell'applicazione della norma, sottolineando subito che non condivido, e non per ragioni politiche...

GUZZETTI. Per ragioni di sindacato!

ANTONIAZZI. Non condivido le considerazioni e le valutazioni espresse in questa sede dal senatore Guzzetti. Sono d'accordo con lui quando dice che ci troviamo di fronte ad alcuni problemi in alcuni comuni per quanto riguarda il personale. A tale proposito voglio aggiungere che i problemi che sono sorti non solo in alcuni comuni, ma anche in altri enti sono sorti in ordine all'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56, relativamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. Un comune, un ente può aver bisogno subito, per ragioni comprensibili, per 30-60-90 giorni di un lavoratore in sostituzione di un altro lavoratore assente o in quanto deve far fronte a compiti di istituto. Con i meccanismi vigenti in passato potevano passare due o tre mesi prima di veder soddisfatta questa esigenza. Qual era il motivo? Il motivo è molto semplice: un lavoratore, per esempio di Palermo, di Catania o di Taranto, non parte dalla sua città per andare a lavorare 30, 60 o 90 giorni in un posto dove si troverebbe di fronte a naturali problemi di insediamento (la casa, eccetera). Il problema non è mai esistito, senatore Guzzetti, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Ma c'era un problema.

Quando si sono fatte le prime liste non erano indicate le professionalità e le mansioni. Il decreto ministeriale sollecitato proprio in quest'Aula ha reso obbligatorio che l'iscrizione in altre circoscrizioni oltre quella di residenza deve indicare chiaramente la professionalità, le mansioni e le specializzazioni: sulla base di queste nelle circoscrizioni è indicato se si tratta di dattilografo, di operaio, di impiegato o altro.

Siccome stiamo parlando delle assunzioni fino al quarto livello che si fanno con chiamata numerica agli uffici di collocamento, ripeto che in nessuna amministrazione per assunzioni a tempo indeterminato sono sorti problemi. Anzi devo dire, onorevole Guzzetti: meno male che alcuni giovani o ragazzi disoccupati sono venuti a lavorare nel Nord perchè ci sono professioni e mestieri che in certi comuni del Nord ad alta occupazione i giovani locali si rifiutano di svolgere. Meno male che nei nostri ospedali sono arrivati centinaia di infermieri dal Sud, magari ce ne fossero tanti altri! Quelli che sono venuti si sono inseriti, lavorano e fanno la loro parte anche se molte volte vivono la condizione di disagio di chi si stacca dal proprio ambiente e arriva a lavorare in un ente pubblico con stipendi di 1.000.000-1.200.000 lire al mese.

Il problema, se non è tecnico - e ribadisco che non è tecnico - (lo era per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato ma non per quelle a tempo indeterminato), allora potrebbe essere politico ma a questo punto - l'ho detto prima - condivido le cose che ha detto il

collega Zito, che mi pare abbia inquadrato bene il problema: la mia parte politica non è disponibile ad accettare alcun tipo di discriminazione che partendo dal presupposto dell'efficienza di fatto penalizza giovani abitanti in altre aree del paese.

Abbiamo appena approvato la legge molto contestata per l'inserimento degli extracomunitari nel nostro paese; adesso vorremmo fare un provvedimento che impedisce a una parte dei cittadini italiani di avere libera circolazione all'interno del territorio nazionale. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla destra*). (*Interruzione del senatore Guzzetti*).

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, lei ha già parlato una volta e ha interrotto più volte.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, avevo anticipato stamattina nel mio intervento in discussione generale sul decreto al nostro esame gli aspetti che altri colleghi hanno voluto far risaltare in questo momento. Voglio ricordare al senatore Guzzetti, senza per nulla polemizzare, che quando definisce la legge n. 56 del 1987 «impregnata di demagogia» vuole ricordare una legge approvata da questo Parlamento e quindi soprattutto dalla maggioranza che l'ha portata al suo esame. Volersi rimangiare quello che è stato approvato e quello che è stato portato all'esame di questo Parlamento certamente non fa buon gioco alla democrazia. Forse qualche Gruppo, che in questo momento tutte le forze sane della nazione vogliono combattere, voleva arrivare proprio a questo: sono affiorati in quest'Aula del Parlamento i primi stridenti contrasti sul Nord e sul Sud. Ho dovuto assistere, anche se nelle pieghe dei vari interventi, all'ingigantirsi di questo problema, quando è un problema che deve essere combattuto dal Parlamento in modo deciso, al punto da isolare quelle leghe che tentano di dividere il paese. Non a caso leggo ogni tanto quelle parole che stanno alle spalle della Presidenza per ricordare a me stesso che questo è un paese unito, ed è unito proprio perchè democraticamente affronta nelle Aule del Parlamento le leggi che stanno al nostro esame.

Se poi qualcuno - e deve avere il coraggio di dichiararlo - vuole fiancheggiare le leghe, può farlo apertamente o può iscriversi alle leghe lombarde. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto al nostro esame è comma razzista, lo ripeto, e lo definisco tale. Ognuno invece vuole arrogarsi il diritto di conoscere le cose più degli altri solo perchè è responsabile degli enti locali del partito di cui fa parte, ma questa conoscenza viene fuori da una indagine mirata al rapporto tra partito e componente della stessa base di partito. Come responsabile degli enti locali, un senatore ci avverte ed allarma il Parlamento che nei comuni non c'è stata una risposta in termini di assorbimento della manodopera del Sud per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 56. Non è vero. Ho sfidato il Governo a portare i dati; i dati non sono pervenuti. Abbiamo detto sommessamente, e lo abbiamo riconosciuto sommessamente, al collega Guzzetti in Commissione che questi

contrastati sono nati solo per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, mentre per i contratti a tempo indeterminato c'è stata una risposta. Infatti, i disoccupati del Sud hanno accolto questa richiesta inondando il Nord. Attenzione, non regalate niente a nessuno perchè in base all'articolo 16 della legge n. 56 si effettuano le assunzioni di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale, quindi per bassi profili professionali. Quindi, non c'è una risposta, come ha ricordato il collega Antoniazzi, in termini di problemi per quanto riguarda alcune regioni del nord e come diceva il collega Zito ricorrendo a quel «fisiologico disoccupazionale» che non esiste al nord.

Ritengo che questo comma vada debellato più che soppresso interamente da questa legge e vada soprattutto ripreso, all'interno della nostra Aula, un discorso sulle leggi e non impegnare e farsi impegnare da strumentalizzazioni di parte che lacerano la democrazia all'interno di quest'Aula. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Giugni, le ricordo che può parlare solo come Presidente della Commissione e non come rappresentante del Gruppo, giacchè il senatore Zito lo ha già fatto per il Partito socialista.

* GIUGNI. Intervengo in base alla facoltà di parlare riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

Annunzio che mi dissocio solo parzialmente, che mi dissocio dallo spirito con cui si è condotta questa discussione. Non avrei mai preveduto che su questa proposta del Ministero del lavoro, per quanto imperfetta, si potessero delineare forme ed atteggiamenti di meridionalismo lesivo o di nordismo trionfante, pur impaurito dall'invadenza delle leghe.

Qui si tratta di un problema molto più elementare che non può essere letto in una chiave emotiva come è stato fatto qui per circa mezz'ora, nonostante la ristrettezza dei tempi.

Amiamo la discussione e possiamo anche proseguire su questo tono. Ma la norma al nostro esame, definita infelicemente come demagogica, è una norma imperfetta come tante altre del nostro ordinamento. Attiene e afferisce all'ordinamento amministrativo che non è stato perfezionato, potrebbe operare a regime se vi fosse l'informatizzazione degli uffici del lavoro, un'operazione iniziata vent'anni fa e mai conclusa. Però, la risposta non può neanche essere quella di dire che sono affari del Governo, che il Governo non si è saputo organizzare, che qui si postula l'esigenza di soddisfare il diritto perchè, sulla base di questa normativa, i diritti dei disoccupati del Mezzogiorno a trovare lavoro nel Nord non trovano assolutamente soddisfazione, perchè gli uffici del lavoro sono ingorgati da liste che non si sa come ricomporre, come riordinare, non avendo mezzi e strutture.

Dobbiamo protestare, ma nel frattempo il risultato è che non si trova lavoro con questi uffici di collocamento, nè i lavoratori che ne

fanno richiesta dal Mezzogiorno, nè i lavoratori che vorrebbero passare attraverso gli uffici del collocamento del Nord e che, invece, finiscono per passare per quei canali che ormai si sono diffusi e che sono quelli della conoscenza, della raccomandazione e qualche volta - anche nel Nord - del clientelismo, soprattutto nel settore pubblico.

Per questi motivi credo che la norma abbia delle caratteristiche drastiche (che forse sono tipiche anche della mentalità del nostro Ministro del lavoro: lo dico con la massima simpatia) e taglia la testa al toro. Il punto di crisi è quello ben delineato dall'emendamento presentato dal senatore Vecchi (ma credo che questa idea circolasse non solo nell'ambiente del senatore Vecchi), cioè è quello dei rapporti a tempo determinato, dove, anche se si funzionasse a regime, il tempo necessario per operare la selezione e chiamare i lavoratori per 30 o 60 giorni, in attività di carattere stagionale ridotta nel tempo, sarebbe inadeguato in quanto non vi sarebbe interesse a trasferirsi con quei tempi!

Pertanto, la posizione corretta che mi pare esca fuori dal clima di Nord contro Sud e Sud contro Nord, artificialmente creatosi in quest'Aula, sia quella di sopprimere il comma 13, ripiegando sulla soluzione indicata con l'emendamento 7.11. Senatore Guzzetti, non vedo il motivo per fare un trattamento specifico per gli enti locali, tenendo conto che, se aboliamo l'uso della facoltà di cui all'articolo 16 della legge n. 56, gli enti locali per le assunzioni di personale a bassa professionalità dovranno tornare al sistema dei concorsi, e il sistema dei concorsi ha una durata maggiore del collocamento diretto.

GUZZETTI. Ci sono le liste di collocamento!

GIUGNI. Volete passare attraverso il collocamento? Allora si dica diversamente, perchè l'emendamento così come formulato conduce alla applicazione della normativa precedente la legge n. 56, vale a dire conduce all'applicazione della disciplina dei concorsi cosa che, per queste basse professionalità, mi pare assurdo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 7.8, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

GUZZETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

(Applausi dall'estrema sinistra e dalla destra).

L'emendamento 7.1, presentato dal senatore Guzzetti, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Toth e da altri senatori.

È approvato.

ANTONIAZZI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

GUZZETTI. Ritiro gli emendamenti 7.2 e 7.5/1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalla Commissione, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7-bis del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 7-bis.

(Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti a pubblici servizi di telefonia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto a pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti di contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

Avverto che questo emendamento è stato ritirato.
Ricordo che l'articolo del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, stante l'ora e per il rispetto che è dovuto a tutti i colleghi, io rinuncio ad una più lunga dichiarazione di voto e mi limito solamente a ribadire che, per tutte le ragioni che sono state esposte nell'intervento del senatore Vecchi, per le cose che abbiamo detto e ripetuto in Commissione, noi voteremo contro questo provvedimento; e, assieme a questo voto contrario, rivolgiamo un invito al Governo ad avviare veramente quei processi di riordino delle materie che oggi sono al nostro esame e che non possono attendere oltre.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, come ha fatto il senatore Antoniazzi, per dire che noi siamo contrari alla legge in esame. Ci auguriamo che ci torni dalla Camera dei deputati migliorata, in modo che i nostri lavoratori possano poter godere di certi benefici che oggi vengono a loro negati.

Ribadiamo quindi il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 2 risultante dalla trasformazione dell'emendamento 4.0.1 presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

MANIERI, *segretario*:

«Il Senato, discutendo il disegno di legge in materia di dipendenti GEPI nonchè di pensionamento anticipato; rilevato che agli emendamenti che estendevano tale trattamento ai lavoratori delle imprese cantieristiche a partecipazione statale e a quelli delle aziende operanti nel settore della siderurgia è stato opposto divieto dalla Commissione bilancio per mancanza di copertura; atteso che i problemi sono stati oggetto di impegno in più occasioni da parte del Governo, invita il

Ministro del lavoro a provvedere con propria urgente iniziativa legislativa».

9.2305.2

MARIOTTI, MANGIA, BOSCO, PATRIARCA, SALVATO, CHIESURA, BATTELLO

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sul presente ordine del giorno.

* CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

CHIESURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESURA. Signor Presidente, vorrei proporre un'integrazione al testo dell'ordine del giorno: manca il riferimento alle imprese produttrici di materiali refrattari e a quelle produttrici di elettrodi di grafite artificiale, secondo quanto previsto nei due emendamenti trasformati nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Chiesura, la invito a far avere alla Presidenza il testo della modifica da lei proposta all'ordine del giorno.

Invito intanto il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 3, presentato dalla Commissione, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 5.0.1.

MANIERI, *segretario*:

«Il Senato in sede di discussione del decreto-legge n. 92, impegna il Governo ad adottare con urgenza un provvedimento specifico in favore dei lavoratori occupati al 20 luglio 1989 nel settore turistico (alberghi, campeggi, pubblici servizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio) e commerciale, nei comuni situati entro 10 chilometri dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989, licenziati entro il 20 ottobre 1989, nel senso che le giornate di disoccupazione riferite all'anno 1989 e da indennizzare a norma dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni e integrazioni, comprendono anche quelle non lavorate fino alla data del 20 ottobre 1989, precisando che l'indennità di disoccupazione spetta anche in assenza dei requisiti dei due anni di assicurazione e dell'anno di contribuzione nel biennio e che il relativo onere è posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

9.2305.3

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sul presente ordine del giorno.

* CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*.
Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il relatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

TANI, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che all'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, dopo le parole: «a partecipazione statale» il senatore Chiesura ha proposto di aggiungere le seguenti: «ai lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 2.

TANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

* CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*.
Signor Presidente, il Governo l'accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno, che è accolto dal Governo come raccomandazione?

MARIOTTI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Per lo svolgimento di una interpellanza

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, a norma di Regolamento, mi permetto di sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza 2-00423 che ho presentato e che è sottoscritta dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi parlamentari di quest'Aula. Con essa chiediamo che il Governo venga in quest'Aula per riferire sui propri orientamenti in vista del vertice europeo di Dublino del 25 e 26 giugno.

Signor Presidente, questa nostra richiesta deriva dal fatto che il vertice avrà un'importanza centrale e decisiva per gli sviluppi del processo di riunificazione europea. Desidero ricordare poi che c'era stata un'intesa perchè di questi temi si discutesse in Aula in occasione della legge comunitaria che doveva essere presa in esame nella giornata di ieri e di oggi. Proprio in considerazione del fatto che era previsto lo svolgimento di tale discussione in questa Aula, il Governo aveva annunciato che il confronto parlamentare si sarebbe svolto in questa sede e non presso l'altro ramo del Parlamento.

Nell'ultima Conferenza dei Capigruppo è stato deciso di far slittare la discussione sulla legge comunitaria a dopo lo svolgimento del vertice di Dublino. Adesso evidentemente è essenziale che il Parlamento possa udire le intenzioni del Governo e manifestare la propria opinione su una materia così importante, su cui il Governo è impegnato a sviluppare una determinata linea di iniziative, in relazione anche al mandato ricevuto con il *referendum* popolare dell'anno scorso.

Per questi motivi, chiediamo che prima del vertice di Dublino, che si terrà il 25 e 26 giugno, il Governo risponda in quest'Aula sui suoi orientamenti.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, la Presidenza ha preso nota di questa richiesta. Senz'altro si farà carico di sollecitare il Governo per la risposta a questa interpellanza.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 19 giugno 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana di oggi e quella antimeridiana di domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 19 giugno in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei documenti:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993 (*Doc. LXXXIV, n. 3*).

Documento sulle linee di politica economica a medio termine (*Doc. LXXXIV, n. 3-bis*).

La seduta è tolta (*ore 14,30*).

Allegato alla seduta n. 404

**Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettere in data 11 giugno 1990, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato, in data 6 giugno 1990, i seguenti provvedimenti:

decreto di archiviazione degli atti relativi ad un esposto presentato dal signor Giorgio Civiero contro il deputato Emilio Colombo, quale Ministro delle finanze *pro tempore*;

decreto di archiviazione degli atti relativi ad un esposto presentato dal signor Francesco Bottaccioli contro il senatore Carlo Donat-Cattin, quale Ministro della sanità *pro tempore*.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 13 giugno 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ORLANDO, BONALUMI, FIORET, GEROSA e PIERALLI. - «Riordinamento dell'Istituto italo-africano (I.I.A.)» (2309);

GUALTIERI, VALIANI, COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE e VISENTINI. - «Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54 per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno» (2310).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ANDÒ, GOLFARI, REZZONICO, PATRIARCA, COVELLO, LAURIA, NIEDDU, PINTO, MEZZAPESA, MONTRESORI e PULLI. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'Ente "ferrovie dello Stato"» (2311);

PIZZO, CASOLI, FRANZA e FERRARA Pietro. - «Norme sulla istituzione del ruolo dei magistrati tributari e loro stato giuridico» (2312).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Deputati PIRO ed altri; STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri; BELLOCCHIO ed altri. - «Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa» (2301) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni in tema di giustizia amministrativa» (2299), con il seguente nuovo titolo: «Estensione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186»;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero» (2243) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni;

Commissioni permanenti riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa):

«Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» (2091) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stagagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Ronchi ed altri) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: PECCHIOLI ed altri. - «Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico» (394).

Interpellanze

GRANELLI, STRIK LIEVERS, GEROSA, COVI, GIANOTTI, BOATO, VESENTINI, POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Considerato:

che il 25 e il 26 giugno 1990 si svolgerà a Dublino un vertice europeo che prenderà decisioni importantissime circa il modello di Unione politica da realizzare, decisioni che condizioneranno in modo determinante il semestre di presidenza italiana della CEE;

che su questi temi il Governo italiano è in primo luogo impegnato a perseguire gli obiettivi stabiliti dal *referendum* popolare del 18 giugno 1989 e da ripetuti voti parlamentari, ossia a ottenere che sia affidato al Parlamento europeo il mandato di elaborare il progetto di Costituzione dell'Unione europea e che al Parlamento europeo siano assegnati effettivi poteri legislativi,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali indirizzi il Governo intenda sostenere nel prossimo vertice e, in particolare, come intenda garantire il mantenimento degli impegni che hanno ottenuto la sanzione solenne del *referendum* e del costante pronunciamento dei due rami del Parlamento.

(2-00423)

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Ritenuto:

che il Presidente della Repubblica, con durissimo messaggio, ha stigmatizzato la politicizzazione, i sistemi partitocratici e le macroscopiche disfunzioni del Consiglio superiore della magistratura, evidenziando tra l'altro l'esigenza di rinunciare a presiederlo;

che è doloroso e preoccupante constatare i gravissimi contrasti verificatisi tra il Capo dello Stato e l'organo di autotutela della magistratura;

che sono indilazionabili provvedimenti al fine di sospendere qualsiasi ulteriore attività del già scaduto attuale organismo e di assicurare che il nuovo Consiglio superiore della magistratura sia costituito ed operi secondo i rigorosi e non dilazionabili precetti della Carta Costituzionale ad esso demandati,

i sottoscritti senatori interpellano il Presidente del Consiglio affinché riferisca urgentemente al Senato della Repubblica in ordine ai provvedimenti che il Governo intende adottare nell'ambito delle sue competenze al fine di assicurare il regolare funzionamento del nuovo Consiglio superiore della magistratura prossimo alla sua costituzione secondo i rigorosi e precisi precetti inderogati e inderogabili della Carta fondamentale, ritenendo scaduta e non più sopravvivate l'attività del cessato organismo di autotutela della magistratura che, ad avviso autorevolissimo del Presidente della Repubblica, ha notevolmente divaricato dai compiti ad esso costituzionalmente devoluti.

(2-00424)

Interrogazioni

FILETTI, POZZO, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Ritenute le gravi e preoccupanti notizie circa un'ulteriore rivolta verificatasi in Romania con scontri violenti e sanguinosi tra polizia e dimostranti e conseguenti arresti di centinaia di persone;

considerato che è da temere che nei prossimi giorni possano avvenire ulteriori eventi di violenza e di perdita di vite umane,

gli interroganti chiedono di conoscere l'effettiva realtà dei nuovi tristi e deprecabili avvenimenti che hanno attentato ed attentano alla libertà del popolo rumeno e quali eventuali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere per contribuire ad assicurare vita pacifica e libera a tutti i cittadini rumeni.

(3-01227)

FILETTI, PONTONE, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che sono stati stanziati quattrocento milioni destinati al restauro del monumento alla Vittoria di Bolzano;

che la formazione paramilitare «tiratori scelti», gli *schützen*, ha minacciato una marcia di protesta contro il restauro del monumento;

che il Ministro per i beni culturali e ambientali, con un telegramma, ha congelato i fondi, fermato i lavori, bloccato la Soprintendenza di Verona competente per territorio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i fatti sopraesposti corrispondano a verità;

per quali motivi si sia presa una decisione così grave che offende i sentimenti nazionali degli italiani e getta ulteriore discredito sullo Stato;

per quali motivi il Governo della Repubblica si lasci condizionare dalle minacce degli *schützen*, offendendo così la memoria ed il sacrificio di tutti coloro che combatterono e morirono per riunire l'Alto Adige all'Italia;

se non si ritenga opportuno sbloccare il suddetto stanziamento, dando mandato alla Soprintendenza di Verona di far procedere immediatamente al restauro del monumento alla Vittoria di Bolzano.

(3-01228)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA, FLORINO, FILETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione economico-finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha raggiunto livelli di particolare gravità;

che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), nel recente consiglio nazionale del 19 maggio, anche con riferimento al disegno di legge n. 1293, presentato al Senato l'11 agosto 1988, ha indicato tra i problemi da risolvere con urgenza:

- a) il risanamento economico-finanziario dell'INAIL;
- b) l'adeguamento delle strutture periferiche dell'Istituto e la rivitalizzazione dei comitati provinciali;
- c) la rivalutazione annuale delle rendite infortunistiche;
- d) il problema delle conseguenze negative derivanti dalla previsione del «massimale»;
- e) la mancanza di un sistema di contenzioso amministrativo che consentirebbe, invece, un efficace controllo sulle decisioni dell'INAIL;
- f) l'insufficienza del termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di rendita da parte dei superstiti;
- g) la non definizione legislativa della natura giuridica della rendita;
- h) i ritardi da parte dell'INAIL per le rendite infortunistiche;
- i) l'eccessivo fiscalismo con cui l'Istituto procede alle revisioni periodiche del grado di invalidità,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adoperarsi per una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1293 e per le opportune modifiche allo stesso, tenendo conto delle giuste richieste dell'ANMIL.

(4-04958)

FOSCHI. - *Al Ministro dell'interno.* - Considerato che l'attuale sede del commissariato di pubblica sicurezza di Rimini è assolutamente inadatta, sia per l'inadeguatezza della struttura sia per la sua ubicazione nel centro storico della città, senza un pur minimo parcheggio che consenta un agevole movimento degli automezzi;

tenuto conto che il massiccio movimento turistico del comprensorio comporta, specie nella stagione estiva, un considerevole aumento degli organici delle forze dell'ordine, la cui sistemazione - a volte precaria - salvaguarda appena la dignità delle persone;

rilevato che è già in essere, presso il Ministero dell'interno, una pratica del comune di Rimini per la costruzione della nuova sede della polizia di Stato,

l'interrogante chiede di conoscere lo stadio di tale pratica, le possibilità dei relativi finanziamenti, nonché i tempi - pur di larga massima - entro cui la nuova struttura potrà essere realizzata, avendo presente, peraltro, che - ai sensi dell'articolo 64 della nuova legge sulle autonomie locali (legge n. 142 del 1990) - la città di Rimini sarà elevata, entro due anni, a capoluogo di provincia con la conseguente trasformazione dell'attuale commissariato di pubblica sicurezza in questura.

(4-04959)

NEBBIA. - *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* - Premesso:

che il comma 8 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1988, n. 475, stabilisce che «al fine di limitarne il consumo nel territorio

nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta» e che «il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente» avrebbe dovuto definire «entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta»;

che il comma 9 del predetto articolo 1 della legge n. 475 del 1988 stabilisce la costituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di una speciale sezione «per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste nonché imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto di merci»;

che l'articolo 9-*sexies* della predetta legge n. 475 del 1988 prescrive che «a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», decreto che quindi avrebbe dovuto essere emanato entro il 10 marzo 1989;

che con decreto del Ministero delle finanze del 3 gennaio 1989, n. 1, sono state disposte le modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione, successivamente modificate, a seguito di sentenza del TAR della Puglia, sezione di Lecce, del 3 febbraio 1989, n. 162, con il decreto del Ministero delle finanze 28 febbraio 1989, n. 100, il quale stabilisce che «ai fini dell'esclusione dal tributo le imprese che fabbricano sacchetti... biodegradabili - integralmente o comunque in misura non inferiore al 90 per cento - possono far accertare da qualsiasi istituto universitario di microbiologia o da altri competenti laboratori di enti pubblici, con qualsiasi metodo scientificamente accettato, le caratteristiche di biodegradabilità dei sacchetti prodotti»;

che da alcuni mesi a questa parte si trovano in commercio sacchetti portanti l'indicazione: «Sacchetto di plastica biodegradabile prodotto con polietilene contenente il 14 per cento di Ecostar non soggetto ad imposta di fabbricazione ai sensi della legge n. 475 del 9 novembre 1988 e D. n. 100 del 28 febbraio 1989 - Certificato rilasciato il ..., prot. ..., Università degli Studi, Facoltà di Farmacia, Istituto di Microbiologia, Roma, protocollo UTIF n. ...»; con qualche variante: l'Università è talvolta indicata come «La Sapienza di Roma»; talvolta è indicato: «biodegradabilità non inferiore al 90 per cento», eccetera;

che, nei sacchetti esenti da imposta trovati in circolazione dall'interrogante, i certificati dell'Istituto universitario portano la data fra l'ottobre e il novembre 1989 e le rilevazioni UTIF, ove specificate, portano anch'esse la data ottobre-novembre 1989;

che per la definizione di «biodegradabilità» delle materie plastiche si possono utilmente consultare, fra l'altro, il documento dello

«U.S. General Accounting Office» (che, come è ben noto, è la Corte dei conti degli Stati Uniti), intitolato: «*Degradable plastics. Standards, research and development*», Doc. GAU/RCED-88-208, e l'articolo apparso sulla rivista «La Chimica e l'Industria» (Milano), gennaio 1989, pagine 69-70;

che il polietilene, la materia plastica presente, per ammissione degli stessi fabbricanti, in ragione dell'86 per cento nei sacchetti non soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione, è notoriamente non biodegradabile, almeno nel corso di decine di anni, e che al più può risultare biodegradabile l'additivo denominato «Ecostar» presente in ragione del 14 per cento,

l'interrogante chiede di sapere:

quale metodo di indagine sia stato usato per stabilire che i sacchetti costituiti da polietilene con il 14 per cento di «Ecostar» sono «biodegradabili al 90 per cento» e come tali esentabili dall'imposta di fabbricazione e se tale metodo sia «scientificamente accettato» e affidabile;

quando i Ministri dell'ambiente e dell'industria intendano pubblicare, come avrebbero dovuto fare da oltre un anno secondo quanto stabilito dall'articolo 9-sexies della legge n. 475 del 1988, le definizioni di biodegradabilità e le caratteristiche di un saggio di biodegradabilità che sia affidabile;

se, nel caso di inaffidabilità del metodo seguito per accertare la biodegradabilità dei sacchetti esentati da imposta di fabbricazione, tale esenzione non consenta di fatto un'evasione fiscale e vanifichi i fini dichiarati di tale imposta: la difesa e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L'interrogante chiede infine al Ministro delle finanze quale sia l'entità dell'eventuale danno subito dall'Erario per la mancata riscossione dell'imposta di fabbricazione su sacchetti di plastica che dovessero risultare non biodegradabili.

(4-04960)

TRIPODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che per diversi ragazzi frequentanti il conservatorio di musica di Reggio Calabria, che non hanno superato gli esami di conferma allo strumento di studio, è stata disposta dal direttore l'esclusione dalla frequenza della scuola media annessa al conservatorio;

che la decisione assunta ha suscitato apprensione tra i ragazzi e la viva protesta dei genitori per le conseguenze che può provocare l'interruzione della continuità di frequenza, dovendo essere costretti a cambiare ambiente scolastico e soprattutto rompere un rapporto didattico con i docenti attuali,

l'interrogante chiede di conoscere se, di fronte ad un problema che potrebbe provocare una grave difficoltà psicologica per i ragazzi, non si intenda superare i limiti previsti dall'ordinanza ministeriale del 30 ottobre 1984 per consentire ai ragazzi stessi di completare il ciclo scolastico obbligatorio nella citata scuola media annessa al conservatorio.

(4-04961)

MERAVIGLIA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che in varie epoche furono sottratte alla potestà del comune di Tarquinia (Viterbo) le seguenti opere d'arte:

a) il sarcofago etrusco «delle Amazzoni», attualmente esposto nel Museo archeologico di Firenze;

b) la «Madonna col Bambino» di Filippo Lippi, attualmente esposta presso la Galleria di arte antica di Palazzo Barberini di Roma;

c) ritratto del Conte Soderini di P. Batoni, anch'esso conservato nella Pinacoteca di Palazzo Barberini;

che più volte è stata richiesta dall'amministrazione comunale di Tarquinia, su unanime deliberazione del consiglio comunale, la restituzione a Tarquinia di questi capolavori, di sua indiscussa proprietà, che contribuirebbero ad accrescere la già elevata immagine di città d'arte, con benefici effetti anche sugli aspetti economici di un turismo nazionale ed internazionale, culturalmente qualificato;

che a queste richieste è stato risposto dai funzionari cosiddetti «competenti» con altezioso sussiego, rivelando approssimative cognizioni della storia riguardante le opere in questione e negando con speciose ragioni il loro ritorno in patria;

che, tra le scuse addotte, c'è anche quella della fragilità delle opere stesse e della mancanza di adeguati spazi espositivi;

rilevato:

1) che, come è stato assicurato dall'amministrazione comunale, esistono spazi attrezzati e protetti, nella città di Tarquinia, per la conservazione e l'esposizione al pubblico delle opere d'arte di cui sopra;

2) che, allo stato delle conoscenze tecniche attuali, non esistono problemi di alcun genere per un trasferimento delle menzionate opere d'arte dalla loro attuale residenza a Tarquinia;

3) che, infine, presso l'Archivio comunale di Tarquinia, esiste ampia ed incontrovertibile documentazione di quanto l'amministrazione comunale ha affermato sul luogo dei ritrovamenti e sulle origini dei beni descritti nella città di Tarquinia;

4) che la politica retrograda e vessatoria, condotta dai funzionari cosiddetti «competenti», sembra essere in netto contrasto con le norme e con lo spirito delle leggi che regolano il settore dei beni artistici e culturali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un intervento che, con la restituzione di questi capolavori al legittimo proprietario, la città di Tarquinia, metta fine ai soprusi fin qui perpetrati, sanando una situazione dovuta a chi, negli anni, ha inteso fare una politica basata sui personalismi e non sulle oggettive situazioni storiche e di diritto.

(4-04962)

FOSCHI, CAPPELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso:

che il Procuratore generale della Corte dei conti, anche nella sua ultima relazione annuale, ha denunciato lo spaventoso arretrato dei

ricorsi in materia di pensioni di guerra, per la cui definizione globale è stata indicata presumibilmente la data dell'anno 2030;

che tale situazione, grave ed anomala, determina giustificato malcontento in oltre 200.000 cittadini, i quali, a distanza di 45 anni dalla fine della guerra, attendono invano di conoscere l'esito definitivo di pratiche interminabili che non onorano certamente uno Stato di diritto;

considerato che giace in Parlamento un provvedimento concernente il decentramento giurisdizionale della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra, che prevede l'attribuzione delle competenze ad un giudice monocratico, da istituirsi presso la Corte dei conti di ogni capoluogo regionale;

tenuto conto che siffatto provvedimento, senza maggiori oneri per lo Stato, potrà contribuire in maniera decisiva alla soluzione dell'annoso problema,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di attivarsi secondo le proprie prerogative costituzionali, allo scopo di ottenere un sollecito esame del suddetto provvedimento, nella consapevolezza sempre più diffusa che un corretto funzionamento degli organi dello Stato appaga i cittadini più che il miraggio delle grandi riforme.

(4-04963)

